



UNIPOL CASA&SERVIZI

Assicurazione dell'Abitazione

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o alla locazione di un immobile adibito a civile abitazione.



Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **DANNI A TERZI:** danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali - da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico legale - e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi inerenti alla vita privata e l'Abitazione e da Incendio.
- ✓ **FURTO E RAPINA:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all'interno e all'esterno dell'Abitazione, Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate.
- ✓ **ASSISTENZA:** prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'Abitazione o la persona.

In abbinamento a quanto sopra è acquistabile:

EVENTI CATASTROFALI: danni materiali e diretti subiti dall'Abitazione e/o dal Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da Terremoto e/o da Alluvione, Inondazione e Allagamento (nonché da Incendio, Esplosione e Scoppio ad esso conseguente).

TUTELA LEGALE: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale per la tutela dei diritti degli Assicurati in conseguenza di fatti inerenti alla vita privata o alla proprietà delle Abitazioni abituali e non abituali.

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari/Pack [con sconto]: **FURTO E RAPINA:** Impianto di allarme.

Garanzie Supplementari/Pack [a pagamento]:

DANNI AI BENI: Garanzia Plus/Fenomeni elettrici/Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici/Eventi atmosferici/Danni da acqua/Ricerca del guasto/Perdite occulte d'acqua/Vetri e cristalli/Caduta di alberi.

DANNI A TERZI: Garanzia Plus/Lavoratori domestici e malattie professionali/Bed&breakfast e affittacamere/ Abitazione locata a terzi/ Stage e tirocini.

FURTO E RAPINA: Garanzia Plus/Somma integrativa Preziosi e Valori ovunque posti/Somma integrativa Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia/ Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici/Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici/Furto, Scippo e Rapina all'esterno dell'Abitazione.

TUTELA LEGALE: Separazione e divorzio.

PACK PROTEZIONE DIGITALE; assistenza malware/cyberbullismo/ tutela legale.

PACK PROTEZIONE EMERGENZA; indennizzo spese seguito danni.

PACK PROTEZIONE BENESSERE; indennizzo seguito Infortunio/Perdita impiego.

PACK PROTEZIONE FAMIGLIA; indennizzo a sostegno figli/disabilità.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura le Abitazioni non indicate in Polizza e/o che non rientrino nelle definizioni di Abitazione e Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario, secondo le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.
- ✗ Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere.
- ✗ **DANNI A TERZI:** non sono considerati terzi e quindi non possono ottenere il risarcimento dei danni subiti: l'Assicurato e i suoi Familiari; i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari; le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate e gli amministratori delle stesse.
- ✗ **FURTO E RAPINA:** non sono compresi i danni riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati.
- ✗ **EVENTI CATASTROFALI:** non sono compresi i danni ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della Polizza, e/o a unità abitative collabenti.
- ✗ **TUTELA LEGALE:** non sono comprese le vertenze legate all'attività professionale/lavorativa.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese le prestazioni richieste nelle situazioni che non rivestano carattere di urgenza e/o difficoltà.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti (indicati in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie (indicate in cifra fissa) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono anche presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie o opzioni supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda; causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi assicurati.

! **DANNI A TERZI:** causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

! **FURTO E RAPINA:** avvenuti in occasione Atti di Terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; ai beni mobili posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune.

! **EVENTI CATASTROFALI:** causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali siano connesse al diretto effetto del Terremoto o dell'Alluvione, dell'Inondazione o dell'Allagamento sull'Abitazione e il Contenuto.

! **TUTELA LEGALE:** in materia fiscale, tributaria e per le controversie dovute alla giurisdizione del giudice amministrativo; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

! **ASSISTENZA:** eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ La copertura **DANNI A TERZI** vale nel mondo intero. Limitatamente alle garanzie Danni a terzi da Incendio, Rischio locativo e Proprietà delle Abitazioni, le stesse operano per le Abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Relativamente agli USA, Canada e Messico, restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio. Per la garanzia Vita privata, nel momento in cui il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ La copertura **TUTELA LEGALE** vale per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze con i fornitori, per vertenze con artigiani e riparatori e relative ad appalto di lavori di manutenzione, alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali; in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali relative all'acquisto del Contenuto dell'Abitazione o relative all'acquisto dell'Abitazione, per vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le opposizioni avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per separazione e divorzio, in materia amministrativa e fiscale.
- ✓ La copertura **ASSISTENZA**: opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
 - **PACK PROTEZIONE DIGITALE**: opera per le prestazioni Assistenza Malware (virus informatici), Assistenza per Cyber bullismo, Lesione della reputazione: in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano; Protezione Legale: per i sinistri accaduti in tutto il mondo, sempreché il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - **PACK PROTEZIONE EMERGENZA**: opera nel luogo di ubicazione del Rischio assicurato.
 - **PACK PROTEZIONE BENESSERE**: opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
 - **PACK PROTEZIONE FAMIGLIA**: opera in tutto il mondo. Per la copertura Sostegno educazione-Garanzia Base, la garanzia è prestata per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario. Il Premio può essere frazionato in rate trimestrali, quadrimestrali, semestrali, oppure può essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della stipulazione e successivamente ad ogni scadenza annuale. Previo accordo di Unipol il Premio annuo può essere frazionato in rate mensili con addebito diretto su conto corrente (procedura SEPA Direct Debit - S.D.D.), su Carta di Credito o su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate. Sono concedibili sconti di Premio in relazione alla durata del contratto. Se il contratto è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza.

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre, se è pattuito il tacito rinnovo e Unipol mette a disposizione del Contraente, attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria, le modifiche intervenute nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza, il mancato pagamento del Premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, fax o PEC a Unipol. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta per iscritto mediante lettera raccomandata, fax o PEC almeno trenta giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e Unipol possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza.

Assicurazione dell'Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Unipol Casa&Servizi

Data: 01/02/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45; Bologna (Italia); tel. +39 051.5077111; sito internet: www.unipol.it; e-mail: info-danni@unipol.it; PEC: unipol@pec.unipol.it, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie. Con effetto a far data dal 31 dicembre 2024 Unipol Gruppo S.p.A., già società di partecipazione assicurativa capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, ha incorporato la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., acquisendone per l'effetto le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed assumendo la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. Il bilancio d'esercizio di Unipol Gruppo al 31 dicembre 2023 espone un patrimonio netto di 6.177 milioni di euro, di cui capitale sociale per 3.365 milioni di euro e totale riserve patrimoniali per 2.434 milioni di euro. Unipol Gruppo, quale società di partecipazione assicurativa, non era in precedenza tenuta a redigere la relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR), che sarà redatta per la prima volta da Unipol Assicurazioni S.p.A. con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e sarà pubblicata nei termini di legge. Con riferimento al 31 dicembre 2023 Unipol Gruppo ha redatto e pubblicato la Relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del Gruppo Unipol, disponibile sul sito internet della società al seguente link <https://www.unipol.it/it/relazione-sulla-solvibilita-e-condizione-finanziaria-2023>.

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

In aggiunta alle garanzie descritte nel DIP Danni il Contraente per integrare la propria copertura assicurativa ha facoltà di acquistare: **PACK PROTEZIONE DIGITALE:** offre prestazioni di assistenza per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop di proprietà dell'Assicurato o di un Familiare causati da Malware (virus informatici). È prevista inoltre una Prestazione di assistenza in caso di Disturbo post traumatico da stress manifestato dall'Assicurato o dai suoi Familiari in conseguenza di un atto di Cyber bullismo, nonché l'Indennizzo delle spese sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica o quella dei suoi familiari. Sono inoltre assicurate le spese di tutela legale occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network; **PACK PROTEZIONE EMERGENZA:** riconosce all'Assicurato il rimborso di alcune spese sostenute, qualora si verifichino i rischi garantiti dalle Sezioni Danni ai Beni, Eventi Catastrofici e/o Furto e Rapina, nonché un Indennizzo forfettario per i casi più gravi di totale distruzione, inagibilità o mancanza di stabilità dell'Abitazione assicurata; **PACK PROTEZIONE BENESSERE:** corrisponde un Indennizzo forfettario, il cui importo è indicato in Polizza, per l'ipotesi di Infortunio dell'Assicurato che non sia lavoratore dipendente con prognosi certificata superiore a 45 giorni o per l'ipotesi di Perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" dell'Assicurato che sia lavoratore dipendente; **PACK PROTEZIONE FAMIGLIA:** riconosce un Indennizzo forfettario ai figli dell'Assicurato aventi un'età inferiore a 25 anni o portatori di handicap, qualora si verifichi un Infortunio che causi la morte dell'Assicurato unitamente a quelle del rispettivo coniuge o convivente more uxorio; un Indennizzo forfettario qualora il figlio minorenni dell'Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l'impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico; un indennizzo forfettario in conseguenza di un Infortunio subito dall'Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni.

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE ED ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Impianto di allarme; vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.5.1 pag.41 di 94.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: DANNI AI BENI: **Garanzia Plus;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art. 2.4.1 pag.18 di 94. **Fenomeni elettrici;** vedasi sezione Danni ai Beni, Art.2.4.2 pag.20 di 94. **Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.3 pag.20 di 94. **Eventi atmosferici;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.4 pag.21 di 94. **Danni da acqua;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.5 pag.23 di 94. **Ricerca del guasto;** Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.6 pag.24 di 94. **Perdite occulte d'acqua;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.7 pag.24 di 94. **Vetri e cristalli;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.4.8 pag.25 di 94. **Caduta di alberi;** vedasi Sezione Danni ai Beni, Art.2.5.1 pag.25 di 94. **DANNI A TERZI: Garanzia Plus;** vedasi Sezione Danni a Terzi, Art.3.4.1 pag.33 di 94. **Lavoratori domestici e malattie professionali;** vedasi Sezione Danni a Terzi, Art.3.4.2 pag.33 di 94. **Bed&breakfast e affittacamere;** vedasi sezione Danni a Terzi, Art.3.4.3 pag.34 di 94. **Abitazione locata a terzi;** vedasi Sezione Danni a Terzi, Art.3.4.4 pag.35 di 94. **Stage e tirocini;** vedasi Sezione Danni a Terzi, Art.3.4.5 pag.35 di 94. **FURTO E RAPINA: Garanzia Plus;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.1 pag.39 di 94. **Somma integrativa Preziosi e Valori ovunque posti;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.2 pag.39 di 94. **Somma integrativa Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.3 pag.40 di 94. **Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.4 pag.40 di 94. **Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.5 pag.40 di 94. **Furto, Scippo e Rapina all'esterno dell'Abitazione;** vedasi Sezione Furto e Rapina, Art.4.4.6 pag.40 di 94. **TUTELA LEGALE: Separazione e divorzio;** vedasi Sezione Tutela Legale, Art.6.3.1 pag.53 di 94.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento. La Garanzia Base DANNI AI BENI prevede l'applicazione di una Franchigia di €250 per danni di depauperamento per Atti dolosi di terzi, spese sostenute per la ricerca del guasto e per la riparazione di condutture gas di pertinenza dell'Abitazione assicurata (Garanzia Supplementare-Garanzia Plus). Franchigia di €150/200 per Danni materiali e diretti ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici relativi ai beni assicurati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (Garanzia Supplementare-Fenomeni elettrici). Franchigia di €500 per Danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici (Garanzia Supplementare- Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici). Franchigia di €250 per i Danni da acqua condotta od altri liquidi, occlusione condutture, fuoriuscita e gelo (Garanzia Supplementare-Danni da acqua). La Garanzia Base DANNI A TERZI-Vita privata-Fatti relativi alla famiglia e ai figli prevede l'applicazione di una Franchigia di €250 qualora i danni siano provocati da cani considerati a rischio potenziale elevato e una Franchigia di €100 qualora i danni siano provocati da altri animali. Franchigia di €150 relativamente ai danni alle Cose (Garanzia supplementare-Garanzia Plus-Bed&breakfast e affittacamere). La Garanzia Base FURTO E RAPINA prevede per gli oggetti posti nelle Dipendenze dell'Abitazione abituale o non abituale uno Scoperto pari al 10% e minimo di €250. È previsto uno Scoperto pari al 20% in caso di utilizzo di mezzi di chiusura non conformi. Scoperto 10% minimo €500 per Garanzia supplementare-Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici. La Garanzia Base EVENTI CATASTROFALI: Terremoto prevede l'applicazione per l'Abitazione di uno Scoperto pari al 10% e minimo di €10.000 per il contenuto uno Scoperto pari al 10% e minimo di €3.000. Per l'evento ALLUVIONE, INONDAZIONE e ALLAGAMENTO la garanzia Base per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro viene prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di €20.000. In caso di Inondazione o Alluvione il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a €10.000 per l'Abitazione; al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a €3.000 per il Contenuto. In caso di Allagamento il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di €1.000 sia per l'Abitazione che per il Contenuto. La Garanzia Base PACK PROTEZIONE BENESSERE: Infortunio e Perdita di Impiego, una Franchigia di giorni 45. La Garanzia Base PACK PROTEZIONE FAMIGLIA: sostegno disabilità e sostegno domestico, una Franchigia di giorni 2 in caso di Ricovero e giorni 5 in caso di Immobilizzazione. Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti Sezioni: **DANNI AI BENI-Sono esclusi i danni:** causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione//causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo//Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Garanzia Plus, se operante//verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti//causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata//relativamente all'evento Esplosione, Implosione, Scoppio i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà//se assicurata l'Abitazione locata, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali. **Eventi atmosferici-scelta base/completa-sono esclusi i danni da:** rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque//gelo//scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve//a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo, cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti//a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (nonché il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'abitazione, vetrate, lucernari (base)//a Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto da Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operante//a fabbricati aperti da uno o più lati//caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, nonché i danni alle stesse (base)//caduta di alberi nonché i danni agli stessi e ai giardini (base)//caduta di alberi nonché i danni agli stessi, salvo quanto previsto da Caduta di alberi, se operante//al Tetto per la tipologia di Abitazione "Appartamento", salvo se esplicitamente assicurato in Polizza.

DANNI A TERZI-non comprende i danni: da Furto e Rapina//conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite salvo quanto previsto dalle Garanzie Supplementari-Bed&breakfast e affittacamere e Abitazione locata a terzi, se operanti//derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Stage e tirocini, se operante//causati a terzi dai Lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Lavoratori domestici e malattie professionali, se operante//derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge salvo quanto previsto dalle Garanzie-Danni a terzi da Incendio e Vita privata se operante//derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, salvo quanto previsto per le attività svolte nel tempo libero dalla Garanzia-Vita Privata, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio//derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute//relativamente alla garanzia conduzione delle Abitazioni e alla Garanzia Proprietà delle Abitazioni, l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni//da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali//derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Garanzia Plus, se operante//derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive//derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto//conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici//derivanti da prodotti geneticamente modificati//derivanti da inquinamento salvo quanto previsto dalle Garanzie-Danni a terzi da Incendio, Vita privata se operante e Proprietà delle Abitazioni se operante. **FURTO E RAPINA**-sono esclusi i danni: avvenuti in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi//avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi//avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi//commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari//commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono//ai Pannelli solari e/o fotovoltaici salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operante//Preziosi e Valori riposti nelle Dipendenze e/o Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione//Preziosi ed ai Valori, tranne quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno di disabitazione dall'Abitazione abituale dell'Assicurato e dei Suoi Familiari//Preziosi ed ai Valori nei periodi di disabitazione dall'Abitazione non abituale dell'Assicurato e dei suoi Familiari//se assicurata l'Abitazione locata, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali e agli oggetti riposti nelle Dipendenze//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti. **EVENTI CATASTROFALI-TERREMOTO**-sono esclusi i danni: causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione//causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto//Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere//indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti. **EVENTI CATASTROFALI-ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO**-sono esclusi i danni: causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Franamento, cedimento o smottamento del terreno//ad enti mobili all'aperto. Relativamente alla Garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni: connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine//causati da crollo e collasso strutturale//causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici//a Dipendenze e/o Pertinenze poste al piano interrato e/o seminterrato, salvo se esplicitamente assicurate in Polizza. **TUTELA LEGALE**-non è operante per: vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare-Separazione e divorzio, se operante//fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive//fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori//le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art.541 Codice di Procedura Penale)//controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili salvo quanto previsto dalla Garanzia Base, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005)//fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge, conviventi o non conviventi//fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale//qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa//casi di adesione a class action//casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale//casi connessi alla circolazione stradale//vertenze con la Società//controversie che coinvolgono il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e Media network//casi di difesa penale per abuso di minori//operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell'Abitazione//procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche//vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza//operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria//controversie inerenti all' Art.28 dello Statuto dei lavoratori.

ASSISTENZA-la Centrale Operativa non eroga: le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà//alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni. Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di Assistenza, le stesse non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di//dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge//eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire//atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente//interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti//corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri. Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti domotici e su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore. **PACK PROTEZIONE DIGITALE-PROTEZIONE DANNI**-Relativamente alle Garanzie Assistenza Malware e Lesione della reputazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente od indirettamente da: circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro//dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere//guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server//interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato//vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema Informatico dell'Assicurato//atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo//scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità//multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie//utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti//utilizzo di servizi di cloud computing//raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili//ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying). Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo: costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook o Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi//costi per il ripristino di Archivi, Dati, anche personali e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware//costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati//diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto//ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto. Relativamente alla Garanzia Assistenza Cyber bullismo la Centrale Operativa non eroga: le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà//alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni. Le prestazioni di Assistenza non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente//ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal Disturbo post traumatico da stress (check-up)//alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni//dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge. **PACK PROTEZIONE DIGITALE-TUTELA LEGALE**-Relativamente alla Garanzia Protezione legale non è operante per: vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni//materia fiscale, tributaria e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo//fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive//fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme//vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori//il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere//spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale)//controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005)//fatti dolosi delle persone assicurate//fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente//qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale//qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa//casi di adesione a class action//casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale//casi connessi alla circolazione stradale//vertenze con la Società//casi di difesa penale per abuso di minori//operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell'Abitazione assicurata//procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche//vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza//operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria//controversie inerenti all'Art 28 dello Statuto dei lavoratori. **PACK PROTEZIONE EMERGENZA**-non rimborsa le spese per i medicinali.

PACK PROTEZIONE BENESSERE-non opera: relativamente alla Garanzia Infortunio, per gli Infortuni determinati da: guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all'insaputa dei genitori o dell'esercente la patria potestà//partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni salvo siano di regolarità pura e alle relative prove//guida di veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura//guida o uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio, salvo l'uso come passeggero di aerei per trasporto pubblico passeggeri//guida e uso di mezzi subacquei//pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente//delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa//Ebbrezza alcolica dell'Assicurato alla guida di veicoli in genere, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) limitatamente all'Assicurato che ha determinato l'Infortunio in tali stati//guerra, insurrezione//trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche)//azioni o comportamenti dell'Assicurato posti in essere a causa di infermità mentale dovuti ad una delle seguenti patologie: schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, Morbo di Alzheimer, demenza, alcolismo cronico e/o da tossicodipendenza. Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione: l'infarto, l'ictus da qualsiasi causa determinati, le infezioni da HIV e da virus epatitici contratte a seguito di Infortunio indennizzabile. **Relativamente alla Garanzia Perdita di Impiego, per:** licenziamenti dovuti a giusta causa o a motivi disciplinari//licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti//dimissioni//cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente//contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano//licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia//risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza//messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia//situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria//cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. **PACK PROTEZIONE FAMIGLIA-non opera per gli Infortuni determinati da:** partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni salvo siano di regolarità pura e alle relative prove//pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente//delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa//Ebbrezza alcolica dell'Assicurato alla guida di veicoli in genere, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) limitatamente all'Assicurato che ha determinato l'Infortunio in tali stati//guerra, insurrezione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Unipol Casa&Servizi è rivolto a Persone fisiche e giuridiche proprietarie o locatarie di appartamenti, ville singole e ville a schiera (compreso eventuale studio/ufficio annesso all'Abitazione) adibiti o meno a dimora abituale e realizzati in Cemento armato, Muratura, Bioedilizia o Legno, con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio, relativamente ai suddetti immobili e - per le persone fisiche - a fatti inerenti alla vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,50 del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it, oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.unipol.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito www.unipol.it.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it, anche con il modello ivi disponibile.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>

Negoziatore assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol con le modalità indicate nel DL n.132/2014 (convertito in L.n.162/2014)
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Collegio Peritale: Relativamente alle Sezioni <u>DANNI AI BENI</u>, <u>EVENTI CATASTROFALI</u> e <u>FURTO E RAPINA</u>, in difetto di accordo tra Unipol ed il Contraente, previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo possono essere demandate a un collegio di periti.</p> <p>Arbitrato: Relativamente alla Sezione <u>TUTELA LEGALE</u> e al <u>PACK PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo Garanzia Protezione Legale) è prevista una procedura di arbitrato, Unipol ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.</p> <p>Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale. Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a Terzi, Danni ai beni, Furto e Rapina: 22,25%//Infortuni: 2,5%//Tutela Legale, Perdite pecuniarie: 21,25%//Assistenza: 10%. Esenzione da imposta sulle assicurazioni se immobile soggetto alla disciplina del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Detrazione fiscale. Detraibilità premi versati per assicurazioni eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo: 19% [art. 15 co 1 lett. f bis) D.P.R. 917/86]. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL CASA&SERVIZI

Assicurazione dell'Abitazione




CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 07263 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 02 / 2025

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 94
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10 di 94
2. SEZIONE DANNI AI BENI	17 di 94
3. SEZIONE DANNI A TERZI	29 di 94
4. SEZIONE FURTO E RAPINA	37 di 94
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	45 di 94
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	50 di 94
7. SEZIONE ASSISTENZA	56 di 94
8. PACK PROTEZIONE DIGITALE	62 di 94
9. PACK PROTEZIONE EMERGENZA	70 di 94
10. PACK PROTEZIONE BENESSERE	72 di 94
11. PACK PROTEZIONE FAMIGLIA	75 di 94
12. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	77 di 94
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	90 di 94

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Abitazione: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, **escluso solo il valore dell'area.**

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura;
 - le opere di fondazione o interrate;
 - gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le tende esterne, comprese le tende frangisole, **purché installate su strutture fisse;**
 - pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa;
 - gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
 - le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i parcheggi, i giardini e gli alberi;
 - gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
 - le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari
- ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione assicurata.

Abitazione (per la Sezione Assistenza): i locali adibiti a civile abitazione di proprietà dell'Assicurato o a lui locati, comprese le Dipendenze (cioè: cantine, box, rimesse e ripostigli, non intercomunicanti con l'Abitazione).

Abitazione abituale: Abitazione dell'Assicurato ove lo stesso vive per la maggior parte dell'Anno.

Abitazione non abituale: Abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non vive per la maggior parte dell'Anno.

Abitazione locata: Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Alluvione e Inondazione: Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Archivio (per il Pack Protezione digitale): complesso organizzato di Dati o Programmi memorizzato su supporto informatico.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurato (per la Sezione Assistenza): la persona fisica, che abbia la residenza anagrafica presso l'Abitazione, proprietaria o locataria della stessa; i suoi Familiari conviventi.

Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Atto di Terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Caratteristiche costruttive dell'Abitazione:

- **Cemento armato:**

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

- **Muratura:**

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Relativamente alle Abitazioni tipo Cemento armato e Muratura è tollerato che:

- le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera Abitazione assicurata.

- **Bioedilizia:** costruzione edile realizzata dopo il 1995 con la certificazione di bioedilizia (per esempio Agenzia Casa Clima, KlimaHaus).

- **Legno:** Abitazione comunque costruita, in buone condizioni di statica e manutenzione.

Relativamente alla Sezione Eventi catastrofici - garanzia Terremoto:

- **Antisismica:** Abitazione conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/03/2003 o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e integrazioni.

Le Caratteristiche costruttive vengono indicate in Polizza.

Carenza: è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.

Centrale Operativa (per la Sezione Assistenza e per il Pack Protezione digitale): parte della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni, erogare direttamente alcune Prestazioni.

Commercio elettronico - e-commerce: l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Computer Desktop: tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.

Computer Notebook: computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.

Contenuto: l'insieme dei beni riposti all'interno dell'Abitazione indicata in Polizza e nell'annesso ufficio e/o studio professionale nonché nelle Dipendenze, ad uso domestico, personale e ad uso professionale **purché attinente all'annesso ufficio/studio.**

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all'Abitazione dall'Assicurato locatario.

Sono esclusi: roulettes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi; sono inclusi: a) biciclette (anche elettriche) e ciclomotori, b) natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, c) macchinari ed attrezzature per giardinaggio, d) giochi per bambini.

Agli effetti della sola Sezione Danni ai beni e purché non assicurata l'Abitazione, sono compresi: gli impianti di prevenzione, di allarme, di condizionamento, le caldaie per il riscaldamento autonomo, i boiler per la produzione di acqua calda, le tende esterne, comprese le tende frangisole ed i relativi sostegni.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Controversia contrattuale: la controversia inerente all'inadempimento o alla violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Cose: oggetti materiali.

Cose (per la Sezione Danni a Terzi): oggetti materiali e animali.

Cyber bullismo: atto aggressivo e intenzionale condotto da un individuo o un gruppo di individui usando varie forme di contatto elettronico (sms, mail, chat, etc) ripetuto nel corso del tempo contro una vittima che ha difficoltà a difendersi.

Danno accertato: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Dati (per il Pack Protezione digitale): informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Destinazione d'uso: l'Abitazione assicurata deve essere adibita a civile Abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato annesso ed intercomunicante.

L'edificio di cui fa parte l'Abitazione assicurata deve essere adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Dipendenze e/o Pertinenze: locali non intercomunicanti con l'Abitazione o posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti all'Abitazione (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica).

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di forme di Cyber bullismo.

Ebbrezza alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro.

Elettrodomestici (per la Sezione Assistenza): il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, l'asciugatrice, il forno, il forno microonde, il piano cottura, il boiler elettrico o a gas, la caldaia a gas, il climatizzatore/condizionatore.

Equipe medica (per la Sezione Assistenza e per il Pack Protezione digitale): gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: vedasi Abitazione.

Familiari: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'assicurato stesso, nonché i figli minorenni di quest'ultimo anche se non conviventi, esclusi i Lavoratori domestici.

Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

Fenomeno atmosferico: grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.

Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Fondo agricolo: superficie destinata alla coltivazione di prodotti agricoli, alla silvicoltura o all'allevamento di animali.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti. Relativamente al Pack Protezione benessere, la Franchigia è espressa in giorni.

Franamento/Frana: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.

Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza: Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Immobilizzazione: intendendosi per tale l'applicazione a seguito di Infortunio di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno.

È ammessa anche l'applicazione di mezzi di contenzione/tutori amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) e purché prescritti:

- da una struttura sanitaria accreditata di primo soccorso, in assenza di Ricovero e di Day-Hospital;
- da un medico ambulatoriale e purché la lesione sia stata accertata con esami strumentali;
- dai sanitari dell'Istituto di Cura, nel corso della degenza, in caso di Ricovero o di Day-Hospital.

Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

INGV: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Istituto di Cura: ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavoratore Dipendente (per il Pack Protezione benessere): la persona fisica che si impegna, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto "datore di lavoro". Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s'impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Lavoratore domestico: colui che presta un'attività lavorativa per le necessità della vita familiare dell'Assicurato come, ad esempio: colf, assistente familiare, baby-sitter, governante ecc.

Locali: vedi Abitazione.

Malattia: qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.

Malware: software intrusivi e malevoli, tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di Programmi software.

Media network: tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.

Mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento.

Oggetti speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, oggetti d'antiquariato, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, cose che abbiano valore artistico.

Pannelli solari e/o fotovoltaici: impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, gli accumulatori, le batterie d'accumulo, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato assicurato. L'impianto fotovoltaico deve essere installato a norma di legge, certificato e collaudato dall'installatore, ed opportunamente fissato all'Abitazione o al Fabbricato o, se all'aperto, nell'area adiacente.

Partita: insieme di Cose o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.

Perdita d'Impiego (per il Pack Protezione benessere): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di Polizza di durata pari o inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Pertinenze: vedi Dipendenze.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

Prestazione di Assistenza o Prestazione (per la Sezione Assistenza e per il Pack Protezione digitale): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.

Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari e/o curiosi il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Reato colposo: quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.

Regola proporzionale: regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Responsabilità contrattuale: riguarda la violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: responsabilità derivante da un fatto illecito, ossia da qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Ricovero: degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di Cura. La degenza in ospedalizzazione domiciliare viene parificata a tutti gli effetti al Ricovero in Istituto di Cura.

Riparazione diretta: modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche garanzie la riparazione in forma specifica, ossia una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario e che tramite UnipolHome S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato una rete di riparatori convenzionati che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 10.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.

Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati all'Abitazione tenuta in locazione dall'Assicurato.

Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

Scippo: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

Scoppio: improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sistema Informatico: l'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, Programmi, ecc) tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei dati personali.

Social network: siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Società: l'impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

Smottamento, cedimento del terreno: movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dell'Abitazione, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma Assicurata/Massimale: la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.

Sport Professionistici: quelli svolti in maniera continuativa nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI per le quali è prevista remunerazione in denaro e/o contributo di qualunque natura derivante da obbligo contrattuale sottoscritto tra le Parti e che costituisca fonte principale di reddito per l'Assicurato.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

Struttura Organizzativa (per la Sezione Assistenza e per il Pack Protezione digitale): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l. destinato alla gestione dei Sinistri del ramo assistenza.

Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza e per il Pack Protezione digitale): l'Istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

Tipologia di Abitazione:

- **appartamento:** Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con proprio accesso dall'interno del Fabbricato ma con accesso comune dall'esterno;

- **villa a schiera:** Abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre Abitazioni, ma con esse non intercomunicante, ciascuna con accesso indipendente dall'esterno;
- **villa singola:** Abitazione unifamiliare separata da altri fabbricati.

La Tipologia di Abitazione viene indicata in Polizza.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

UAS - Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto: sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando dello stesso, utilizzato **esclusivamente a scopo ludico/hobbistico**.

UnipolHome: la società UnipolHome S.p.A., per i servizi di manutenzione e riparazione in ambito domestico, facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, con sede in Via Stalingrado 37 – 40138 Bologna, a cui è affidata la gestione dei sinistri con Riparazione diretta.

Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità ¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art.1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e limiti d'Indennizzo alla scadenza ²

Il contratto è prorogato per un Anno e così successivamente se è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata), se l'Assicurato o Contraente

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. Se la durata poliennale è superiore a cinque anni il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto dopo i primi cinque anni di durata.

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati e/o di Franchigie, Scoperti e limiti d'Indennizzo, la Società può proporre al Cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - le nuove condizioni: se il Cliente non accetta è sufficiente che non paghi il Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza, a meno che non sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente, perché in quest'ultimo caso deve prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.
Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del Contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso comunicazione inviata con posta ordinaria almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del Premio proposto equivale ad accettazione, sia di quest'ultimo che delle eventuali modifiche sopra indicate, e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tali elementi. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni e non provveda al pagamento del Premio, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Qualora il pagamento del Premio sia stato frazionato in 12 rate mensili e il Contraente non intenda accettare le nuove condizioni, al fine di interrompere l'addebito ricorrente dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione.

Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta. Relativamente alla Sezione Eventi catastrofali e al Pack Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto fax o della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: valore dell'Abitazione, ubicazione del Rischio).



Art. 1.6 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere al Contraente (e, una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Ove richiesto dal Contraente tale frazionamento e concesso dalla Società, la Società e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla Società dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

A.2 Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il Contraente deve:

- se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare; se persona giuridica, comunicare indirizzo PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto persona fisica, autorizzato dalla persona giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del Premio del contratto assicurativo tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1. che precede;
- provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del Premio convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla Società, nonché
- obbligarsi a pagare il Premio residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato al contratto assicurativo.

Durante la validità del contratto assicurativo e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, il Contraente dovrà comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso. In ogni caso il Contraente può modificare lo strumento

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1, recandosi in Agenzia o direttamente dalla propria Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi al contratto assicurativo in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi in Agenzia o direttamente tramite la propria Area Riservata.

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite metodo ricorrente da parte del Contraente autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del Premio.

La Società provvederà ad addebitare al Contraente l'importo corrispondente alla rata mensile di Premio con le seguenti tempistiche:

- 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di Premio per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di Premio per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito.

La Società, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza e a mettere a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il Premio.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della Società nei confronti del Contraente.

B.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la Società riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di Premio:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la Società proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di Premio insolute, il Contraente deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo A.1; in caso contrario la concessione del frazionamento mensile è revocata e il Contraente è tenuto a pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

Se il Contraente fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, il Contraente dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunicherà la revoca della concessione del frazionamento mensile e il Contraente sarà tenuto a pagare tutte le rate restanti in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP di Unipol o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento del contratto assicurativo sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.

C. Rinnovo del contratto

Se il contratto assicurativo è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che alla scadenza intende rinnovarlo - sempreché la Società mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Se il contratto assicurativo è stipulato con tacito rinnovo:

- il Contraente, prima del pagamento del Premio di rinnovo, è tenuto a corrispondere l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;
- qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e/o nelle Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo applicati alle garanzie di Polizza e la Società abbia messo a disposizione del Contraente le nuove condizioni attraverso apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo alla scadenza, il Contraente che non intenda accettare le nuove condizioni, dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui, non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se in relazione al Contraente vengano meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i), con conseguente obbligo di pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia.

D. Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità del contratto assicurativo la Società provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente obbligo di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:

- cessazione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- in relazione al Contraente, qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i);
- qualora il Contraente, richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la Società e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il Contraente.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione.

Le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare

- antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme Assicurate, i Massimali, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e i Premi vengono adeguati in proporzione;
 - l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e massimi di Scoperto e i valori espressi in percentuale nonché tutte le prestazioni della Sezione Assistenza, della Sezione Tutela legale e del Pack Protezione digitale.

L'indicizzazione non si applica in caso di pagamento di Premio unico anticipato, mentre è facoltativa se il pagamento del Premio è annuale o frazionato in rate ed è presente una clausola di vincolo in favore di istituti di credito/finanziari.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1898 del Codice Civile⁵.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile - nonché di quelli del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e dello Statuto dei Lavoratori - citati nel contratto, al fondo delle Condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Art. 1.13 - Nuovo domicilio e Nuova ubicazione dei beni assicurati ⁶

Nel caso in cui l'Abitazione assicurata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova Abitazione sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 Aggravamento del Rischio.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (posta elettronica certificata) se l'Assicurato o il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, salvo quanto previsto agli articoli:

- Art.1.3 Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio e/o di Franchigie, Scoperti e limiti d'Indennizzo alla scadenza;
- Art. 1.7 Pagamento frazionato del Premio tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme Assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa condolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Il Contraente, o l'Assicurato, è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la Sezione Assistenza e i Pack.

In particolare, in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni, Danni a terzi, Eventi catastrofali e Furto e Rapina, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6 Se trasferisco la mia Abitazione presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente alcuni pezzi di arredamento restano nei vecchi locali, tali beni risultano fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'Abitazione in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento.

Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto Unipol Casa & Servizi - con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per i beni rimasti nei vecchi locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per sette giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un loro progressivo spostamento in tutta sicurezza.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i **Danni materiali e diretti all'Abitazione** e/o al **Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti **eventi**:

- a) **Incendio**;
- b) **fulmine**;
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio**;
- d) **fumo, gas e vapori**;
- e) **urto di veicoli stradali o natanti**, anche se di proprietà dell'Assicurato o del Contraente;
- f) **onda sonica prodotta da mezzi aerei** a velocità supersonica;
- g) **urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, di loro parti o di cose da essi trasportate, **caduta di satelliti e meteoriti**;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni di comando o di controllo, compresi i danni agli stessi;
- i) **atti dolosi di terzi**, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti in occasione di Furto, Rapina o tentato Furto o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse.
Relativamente ai danni di deturpamento ed imbrattamento delle parti esterne dell'Abitazione, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00 per Sinistro**;
- j) guasti causati ai beni assicurati **per impedire o limitare i danni** nonché le spese di salvataggio.

La Società rimborsa, anche in eccedenza alle Somme Assicurate e se conseguenti agli eventi garantiti dalla Polizza, le spese sostenute:

- k) per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione e/o al Contenuto**, con il massimo di € 30.000,00 per Sinistro;
- l) **per rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare** il Contenuto per consentire il ripristino dell'Abitazione, **fino al raggiungimento del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto**, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Per **l'Abitazione abituale, l'Abitazione non abituale e l'Abitazione locata**, limitatamente agli **oggetti nelle Dipendenze** la garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 30% della Somma Assicurata per il Contenuto** con il massimo di € 50.000,00.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da **Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento**, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.4 Eventi atmosferici, se operante;
- b) causati da **guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione**;
- c) causati direttamente o indirettamente da **emanazione di calore, radiazioni, esplosioni**, provenienti da **trasmutazioni del nucleo dell'atomo**;

- d) causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto agli Artt. 2.4.2 Fenomeni elettrici e 2.4.3 Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operanti;
- e) di Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.1 Garanzia Plus, se operante;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- g) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- h) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- i) relativamente all'evento Esplosione, Implosione, Scoppio di cui all'Art. 2.1 Garanzia Base lettera c) i danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- j) se assicurata l'Abitazione locata, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali.

Come personalizzare ⁷

Art. 2.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.4.1 - Garanzia Plus

Per i Danni materiali e diretti all' Abitazione e/o al Contenuto, se assicurati, la Società indennizza entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza:

a) il furto di fissi ed infissi.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Annualità assicurativa. Tale garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella Sezione Furto e Rapina, se acquistata;

b) i danni alle provviste alimentari, contenute in frigoriferi e congelatori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro;

c) le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la riparazione di condutture gas di pertinenza dell'Abitazione assicurata, in caso di dispersione accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli. Sono comprese le spese strettamente necessarie per demolire e ripristinare le parti dell'Abitazione direttamente interessate. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie dell'Abitazione non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di Indennizzo per Sinistro.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Annualità assicurativa. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00;

7 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Si, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.

- d) le spese sostenute per il **rimpiazzo del combustibile** in caso di spargimento conseguente ad una rottura accidentale o ad un guasto degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dell'Abitazione. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 2.500,00 per Annualità assicurativa.

La Società rimborsa le spese, se conseguenti agli eventi assicurati ed entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza:

- e) per gli **onorari dei periti** nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;
- f) per la **riprogettazione dell'Abitazione, la direzione dei lavori** e gli **oneri dovuti per la ricostruzione** dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro escluse multe, ammende e sanzioni amministrative. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 5% dell'Indennizzo relativo all' Abitazione con il massimo di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;
- g) sostenute per un **alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui l'Abitazione abituale assicurata è resa inagibile a seguito di un Sinistro indennizzabile.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 150,00 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell'Abitazione, con il massimo di 100 giorni per Sinistro.
- h) per il **rifacimento di documenti** dell'Assicurato e dei suoi Familiari.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro;
- i) per la **perdita del canone di locazione** nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stessa, con il limite di un anno.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Si precisa inoltre che la Garanzia Base di cui all'Art. 2.1 è estesa ai danni:

- j) al **Contenuto** dell'Abitazione abituale portato dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi Familiari in **alberghi** o in abitazioni prese temporaneamente in affitto per le vacanze. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto della Abitazione abituale per Annualità assicurativa con il massimo di € 3.000,00.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- k) **Bonus Auto per i clienti RCA Unipol**

La Società, limitatamente ai Sinistri causati da Incendio, Esplosione, Scoppio indennizzabili ai termini di Polizza, che abbiano interessato anche un'autovettura di proprietà del Contraente o di un suo Familiare, pagherà una **indennità aggiuntiva pari a € 1.000,00.**

La garanzia è prestata **una sola volta per Annualità assicurativa e a condizione che:**

- l'autovettura, al momento del Sinistro, sia custodita nel box facente parte dell'Abitazione assicurata;
- l'autovettura sia assicurata con polizza R.C. Auto della Società.

Art. 2.4.2 - Fenomeni elettrici

La Società indennizza i Danni materiali e diretti ad **impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici** relativi ai beni assicurati per effetto di **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** da qualunque causa originati. La garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto⁸ nei limiti delle Somme Assicurate riportate in Polizza per Annualità Assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia per Sinistro** pari a:

- a) € 150,00;
- b) € 250,00

a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.

L'evento che colpisca contemporaneamente **gli impianti e gli apparecchi elettrici ed elettronici** è considerato "singolo Sinistro" e la relativa liquidazione avverrà con atto unico liquidativo nonché con applicazione di franchigia unificata.

Sono esclusi i danni:

- causati da difetti di materiale e di costruzione
- dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente;
- a Pannelli solari e/o fotovoltaici.

Art. 2.4.3 - Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici

a) Fenomeni elettrici

La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per effetto di **correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici** da qualunque causa originata.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto nei limiti della **Somma Assicurata riportata in Polizza per Annualità Assicurativa e fino al raggiungimento del 20% di tale somma per i danni alle batterie di accumulo.**

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia pari a € 500,00.**

Sono esclusi i danni causati da difetti di materiale e di costruzione, dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente.

b) Eventi atmosferici

La Società, inoltre, indennizza i Danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per:

- **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

8 Cosa si intende per assicurazione a Primo rischio assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma Assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto dell'Abitazione (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo rischio assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma Assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).

- **Sovraccarico di neve** purché avvenuto esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto. La garanzia è operante solo se l'Abitazione risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa relativa al Fenomeno atmosferico ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto nei limiti della Somma Assicurata riportata in Polizza per Annualità Assicurativa.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro indicato in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di Inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o Franamento del terreno;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
- causati da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo.

Art. 2.4.4 - Eventi atmosferici

La garanzia è prestata in una delle seguenti forme, a seconda della scelta che viene effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- 1) **Eventi atmosferici - scelta base**
- 2) **Eventi atmosferici - scelta completa.**

1) **Eventi atmosferici - scelta base**

La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **acqua penetrata all'interno del Fabbricato** attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate da Fenomeno atmosferico;
- c) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.

La garanzia è operante solo se l'Abitazione risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto.

La garanzia 1) Eventi atmosferici - scelta base è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di €20.000,00 per Annualità assicurativa relativamente ai danni:

- a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- a coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro indicato in Polizza.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo, cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (nonché il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'abitazione, vetrate, lucernari;
- a Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.3 Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operante;
- a fabbricati aperti da uno o più lati;
- dalla caduta di antenne o parabole radiotelevisive, nonché i danni alle stesse;
- dalla caduta di alberi, nonché i danni agli stessi e ai giardini;
- al Tetto per la tipologia di Abitazione Appartamento, salvo se esplicitamente assicurato in Polizza.

2) Eventi atmosferici - scelta completa

La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da:

- a) **Fenomeno atmosferico**, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) **acqua penetrata all'interno del Fabbricato** attraverso rotture, brecce, lesioni del Tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate da Fenomeno atmosferico;
- c) **sovraccarico di neve sui Tetti**, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione ed al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del Tetto.
La garanzia è operante solo se l'Abitazione risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del Tetto;
- d) **valanghe, caduta di sassi, slavine;**
- e) **acqua piovana** infiltrata dal Tetto che abbia provocato un danno all'Abitazione assicurata. Sono inclusi anche i danni derivanti da infiltrazione in seguito ad occlusione e/o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

La garanzia 2) Eventi atmosferici - scelta completa, relativamente:

- alle garanzie a), b), c), d) è prestata fino al raggiungimento della Somma Assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa;
- alla garanzia e) è prestata fino ad un massimo di € 10.000,00 per Annualità Assicurativa.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 20.000,00 per Annualità assicurativa relativamente ai danni:

- a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- a coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine;
- a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione, vetrate, lucernari;
- all'Abitazione e/o al Contenuto da caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse;
- ai giardini.

Il pagamento dell'Indennizzo per tutto quanto sopra riportato, sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro indicato in Polizza.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Sono esclusi i danni causati:

- da rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie;
- da gelo;
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve;
- a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto o poste all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.3 Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operante;
- a fabbricati aperti da uno o più lati;
- dalla caduta di alberi nonché i danni agli stessi, salvo quanto previsto all'Art. 2.5.1 Caduta di alberi, se operante;
- al Tetto per la tipologia di Abitazione Appartamento, salvo se esplicitamente assicurato in Polizza.

Art. 2.4.5 - Danni da acqua

La Società indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- a) fuoriuscita di **acqua condotta ed altri liquidi** a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio dell'Abitazione. La garanzia è prestata nei limiti della Somma Assicurata per l'Abitazione e/o il Contenuto per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa.

Sono inoltre indennizzabili, entro il limite massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Annualità Assicurativa per ogni singolo evento di seguito indicato, i danni da bagnamento derivanti da:

- b) **occlusione delle condutture** di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento dell'Abitazione assicurata, nonché da **rigurgiti e/o trabocco** della rete fognaria, esclusa quella pubblica, non conseguenti e/o avvenuti a seguito di un'Alluvione, Inondazione e Allagamento;

- c) **fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico** collegate a condutture d'acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici dell'Abitazione, se dipendente da guasto, rottura, difetto, occlusione, rigurgito e trabocco o da fatto di terzi;
- d) **gelo** con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa.

Qualora il singolo evento colpisca uno o più beni assicurati, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una **Franchigia di € 250,00**.

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- gelo di condutture installate all'esterno dei Locali, anche se interrato;
- gelo ai Locali sprovvisti di impianto di riscaldamento;
- rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un danno al Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 2.4.6 Ricerca del guasto.

Art. 2.4.6 - Ricerca del guasto

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui all'Art. 2.4.5 Danni da acqua, la Società rimborsa le spese:

- a) sostenute per **ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture** dell'Abitazione che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi;
- b) per **demolire e ripristinare** le parti dell'Abitazione assicurata, necessariamente sostenute per lo scopo di cui alla precedente lettera a);
- c) per **eliminare le occlusioni** che hanno originato il danno da acqua, tramite tecniche di "canal jet" ovvero mediante l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione, **esclusi eventuali danni ad essi riconducibili e fino al limite massimo di € 500,00 per Sinistro e € 1.000,00 per Annualità assicurativa.**

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie dell'Abitazione non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di Polizza, fermo restando **i limiti di Indennizzo per Sinistro.**

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e, a seconda della scelta effettuata dal Contraente ed indicata in Polizza, **fino al raggiungimento di :**

- € 2.500,00 per Sinistro ed € 15.000,00 per Annualità assicurativa;
- € 5.000,00 per Sinistro ed € 15.000,00 per Annualità assicurativa;
- € 7.500 per Sinistro ed € 15.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dell'Abitazione assicurata, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto all'Abitazione assicurata, **fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Annualità assicurativa.**

Art. 2.4.7 - Perdite occulte d'acqua

La Società, in seguito ad accertamento del perito incaricato, rimborsa le spese di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a **perdita occulta d'acqua** come rilevabili alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

- a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- b) qualsiasi fatto od omissione colposa o dolosa di terzi (**fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società**);
- c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- d) vetustà e/o degrado dei materiali;
- e) rottura.

La garanzia opera **purché l'eccedenza superi il 10% del consumo medio**, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

L'Indennizzo verrà corrisposto **fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Annualità assicurativa** e per singola Abitazione.

Se l'Abitazione assicurata è una porzione di immobile in condominio o in Abitazione plurifamiliare e nell'eventualità in cui la fatturazione dell'acqua sia unica per l'intero fabbricato, **l'Indennizzo verrà corrisposto pro quota (millesimale) di competenza dell'Abitazione, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.**

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato.

Non è rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'Indennizzo di qualsiasi Danno indiretto.

Art. 2.4.8 - Vetri e cristalli

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di:

- **specchi;**
- **insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione;**
- **lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse che mobili**

stabilmente installati all'interno ed all'esterno dell'Abitazione a causa di una rottura accidentale.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, **fino al raggiungimento di € 3.000,00 per Annualità assicurativa.**

Non sono indennizzabili:

- i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell'Abitazione;
- le rigature e le segnature, le screpolature e scheggiature;
- i danni a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di elettrodomestici o apparecchi elettronici.

La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e nel limite della Somma Assicurata indicata in Polizza per Annualità Assicurativa.

Art. 2.5 - Condizione Specifica (a pagamento)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la Condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.5.1 - Caduta di alberi

La Società indennizza:

- i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da caduta di alberi di pertinenza e non di pertinenza per Evento atmosferico;
- le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui dell'albero la cui caduta per Evento atmosferico ha causato i danni all'Abitazione e/o al Contenuto.

Tali danni sono indennizzati nel limite di € 20.000,00 per Annualità assicurativa già previsto complessivamente anche per i danni a lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine; a coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine; a verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'Abitazione, vetrate, lucernari; all'Abitazione e/o al Contenuto da caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse; ai giardini, di cui all'Art. 2.4.4 - Eventi atmosferici, per la forma di copertura 2) Eventi atmosferici - scelta completa.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto per Sinistro indicato in Polizza per la garanzia Eventi atmosferici - scelta completa.
Restano esclusi i danni agli alberi stessi per Evento atmosferico.

Come assicura

Art. 2.6 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione può essere stipulata nella forma:

- a Valore intero⁹ o a Primo rischio assoluto per l'Abitazione;
- a Valore intero o a Primo rischio assoluto per il Contenuto.

Art. 2.7 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per le Abitazioni indicate in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'Abitazione assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di Abitazione e nella Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Se assicurata l'Abitazione locata, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.

Art. 2.8 - Dolo e colpa grave

Le garanzie previste operano anche per i danni causati da **colpa grave del Contraente o dell'Assicurato** nonché da **dolo e colpa grave** delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 2.9 - Abitazione in Locazione

Tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate per conto del proprietario dell'Abitazione e/o del Contenuto, fermo comunque quanto previsto all' Art. 12.11 Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione.

Art. 2.10 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

9 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma Assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma Assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = \left(\frac{\text{"somma assicurata"}}{\text{"valore delle cose assicurate al momento del Sinistro"}} \right) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- Indennizzo = $(\frac{€ 10.000,00}{€ 50.000,00}) \times € 20.000,00 = € 4.000,00$

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Atti dolosi di terzi	-	€ 250 per danni di deturpamento
	Demolire, sgombrare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	20% dell'Indennizzo per Abitazione e/o Contenuto, con il massimo di € 30.000 per Sinistro anche in eccedenza alla Somma Assicurata	-
	Rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare	10% della Somma Assicurata per Contenuto massimo € 10.000 per Sinistro anche in eccedenza alla Somma Assicurata	-
	Oggetti nelle Dipendenze	30% della Somma Assicurata per Contenuto massimo € 50.000	-
Garanzie Supplementari	Garanzia Plus	Furto fissi ed infissi € 2.500 per Annualità Assicurativa	Per ricerca del guasto e riparazione condutture gas Franchigia di € 250
		Danni a provviste alimentari € 500 per Sinistro	
Spese ricerca guasto e riparazione condutture gas € 2.500 per Annualità Assicurativa			
Spese di rimpiazzo combustibile € 2.500 per Annualità Assicurativa			
Spese onorari periti 10% dell'Indennizzo massimo € 5.000 per Annualità Assicurativa			
Spese riprogettazione Abitazione 5% dell'Indennizzo per Abitazione massimo € 5.000 per Annualità assicurativa			
Spese alloggio sostitutivo € 150 al giorno, massimo 100 giorni per Sinistro			
Spese rifacimento documenti € 500 per Sinistro			
Perdita canone locazione € 10.000 per Annualità Assicurativa			
Contenuto dell'Abitazione abituale portato in alberghi o in abitazioni prese temporaneamente in affitto per le vacanze 10% della Somma Assicurata massimo € 3.000 per Annualità Assicurativa			
Bonus Auto indennità aggiuntiva € 1.000			
	Fenomeni elettrici	-	€ 150 / € 250

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Supplementari	Fenomeni elettrici ed Eventi atmosferici su Pannelli solari e/o fotovoltaici	Fenomeno elettrico: per batterie d'accumulo limite di Indennizzo pari al 20% della Somma assicurata per Annualità Assicurativa	Fenomeno elettrico: franchigia € 500 Fenomeni atmosferici e sovraccarico di neve: Scoperto indicato in Polizza
	Eventi atmosferici	Scelta base: Massimo € 20.000 per Annualità assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica, coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine Scelta completa: Massimo € 20.000 per Annualità assicurativa per danni a: lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, coperture e finiture in lamiera e sistemi raccolta acque per effetto della grandine, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto), insegne dell'eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l'abitazione, vetrate, lucernari, all'Abitazione e/o al Contenuto da caduta di antenne o parabole radiotelericeventi, compresi i danni alle stesse e giardini Massimo € 10.000 per danni da acqua piovana	Scoperto indicato in Polizza
	Danni da acqua	Limite massimo €15.000 per Sinistro e Annualità Assicurativa per ogni singolo evento di seguito indicato: - occlusione condutture - fuoriuscita acqua da apparecchiature di uso domestico - gelo	€ 250
	Ricerca del guasto	€ 2.500/5.000 /7.500 per Sinistro e € 15.000 per Annualità assicurativa. Utilizzo di canal jet: € 500 per Sinistro e € 1.000 per Annualità assicurativa. Tubazioni interrante (in assenza di danno diretto all'Abitazione): per ricerca del guasto massimo € 1.000 per Annualità Assicurativa.	-
	Perdite occulte d'acqua	€ 5.000 per Annualità Assicurativa	-
	Vetri e cristalli	Per danni al Contenuto €3.000 per Annualità Assicurativa	-

Condizione specifica	Limiti/Sottolimiti di indennizzo	Franchigie/Scoperti
Caduta di alberi	Massimo € 20.000,00 per Annualità assicurativa complessivamente previsti per gli Eventi atmosferici - scelta completa	Scoperto indicato in Polizza

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzie Base** ¹⁰

La Società, entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza, tiene indenne l'Assicurato della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i **danni involontariamente causati a terzi per:**

- **morte;**
- **lesioni personali**, da intendersi quali lesioni all'integrità fisica e psichica suscettibili di valutazione medico-legale;
- **danneggiamenti a Cose;**

in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dei Rischi connessi alle garanzie che seguono:

- 1) **Danni a terzi da Incendio**
- 2) **Vita privata**
- 3) **Proprietà delle Abitazioni**

Tali garanzie saranno operanti **solo se indicate in Polizza.**

Gli Assicurati sono:

- a) il Contraente ed i suoi Familiari, nel caso in cui il Contraente sia persona fisica;
- b) il Contraente e la persona fisica individuata in Polizza ed i suoi Familiari nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica.

L'Assicurazione opera anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.1.1 - Danni a terzi da Incendio**a) Ricorso terzi da Incendio**

La garanzia opera, nei limiti dello specifico Massimale prescelto, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da **Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio:**

- 1) delle **Cose** di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
- 2) di **veicoli a motore e/o natante a motore** di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi sono parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione. Sono altresì compresi per i veicoli elettrici i relativi impianti di ricarica;
- 3) delle **Abitazioni** di **proprietà** dell'Assicurato o **in locazione** all'Assicurato.

b) Rischio locativo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da **Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato** e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

L'Assicurazione di cui ai punti a) e b) comprende:

- c) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo.**
La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.**
- d) i danni da **interruzione o sospensione, totale o parziale**, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, **solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

10 In ambito di responsabilità civile sono assicurato solo relativamente a fatti riguardanti l'Abitazione?

No, la copertura assicurativa comprende - se indicati in Polizza - anche i fatti della vita privata espressamente previsti dalla Garanzia Base, quali i fatti relativi alla vita di tutti i giorni, a famiglia / figli e al tempo libero.



La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Art. 3.1.2 - Vita privata

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi nell'ambito della vita privata. Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

Fatti relativi alla vita di tutti i giorni: "

- a) la **conduzione delle Abitazioni** e il loro Contenuto, compresa la manutenzione ordinaria. Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) lo **spargimento d'acqua e altri liquidi**, anche se conseguente a rottura accidentale di apparecchi e macchine ad uso domestico;
- c) la caduta di antenne o parabole radio telericeventi;
- d) l'**intossicazione** o l'**avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- e) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, quali **velocipedi** anche a pedalata assistita, **carrozine per disabili, golf cars**;
- f) in qualità di **trasportato** su veicoli o natanti di proprietà altrui;
- g) la **guida, con patente scaduta, di veicoli a motore e natanti** di proprietà dell'Assicurato, **limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso**;
- h) la **guida di veicoli di terzi** qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera **limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo, purché entro 180 giorni dal Sinistro venga rinnovata la relativa abilitazione a condurre**.

Fatti relativi alla famiglia e ai figli:

- i) i **figli minorenni** dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea;
- j) i **minori** temporaneamente affidati all'Assicurato;
- k) la partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad **attività scolastiche** dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
- l) i **figli minorenni** dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla **guida di veicoli a motore o natanti**. La garanzia è estesa alla guida di veicoli a motore che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalle legge. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità civile auto. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli a motore o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori;
- m) la proprietà, il possesso, l'uso o la custodia di **animali**. E' compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente ed occasionalmente in uso, consegna o custodia gli animali a titolo gratuito e di cortesia. Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del

11 In casa abbiamo una collaboratrice familiare che ci aiuta a sbrigare le faccende domestiche; se si dovesse infortunare mentre è al lavoro da noi, la garanzia assicurativa opera?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per gli Infortuni - che abbiano come conseguenza la morte o a seconda dei casi l'invalidità permanente o lesioni gravi/gravissime - eventualmente subiti dalla collaboratrice familiare e dei quali l'Assicurato debba rispondere, ma solo a condizione che sia stata scelta la Garanzia Supplementare (a pagamento) di cui all'Art. 3.4.2 - Lavoratori domestici e malattie professionali.

Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 250,00; per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00. Le previste Franchigie si applicano ai soli danni a cose.

Fatti relativi al tempo libero: ¹²

- n) la partecipazione ad **attività sociali e di volontariato** limitatamente alla responsabilità personale, con esclusione delle attività sanitarie;
- o) la pratica di **sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- p) la pratica di **attività svolte nel tempo libero** non a scopo di lucro, come il bricolage, il giardinaggio, la pesca, il modellismo (anche a motore purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego), compresa la proprietà, il possesso e l'uso di UAS, sistema aeromobile a pilotaggio remoto quando lo stesso sia utilizzato a scopo ludico/hobbistico ed esclusivamente per operazioni OPEN nel rispetto delle distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi secondo quanto disciplinato dal Regolamento ENAC UAS-IT in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di Legge in materia;
- q) la proprietà, il possesso e l'uso di **attrezzature sportive e ludiche** nonché giocattoli anche a motore;
- r) la proprietà, il possesso, l'uso o la navigazione di **natanti** (di lunghezza massima non superiore a 10 metri) con o senza motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, comprese le lesioni ai terzi trasportati;
- s) l'uso di **camere d'albergo** o di analoghe strutture;
- t) la proprietà, il possesso, l'uso e la custodia di **armi** per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.

Nell'ambito della vita privata, l'Assicurazione comprende:

- u) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo**.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- v) i danni da **interruzione o sospensione, totale o parziale**, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Art. 3.1.3 - Proprietà delle Abitazioni

Nell'ambito della proprietà dell'Abitazione si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni derivanti da:

- a) **proprietà dell'Abitazione** abituale, delle Abitazioni non abituali o locate, compresi i beni mobili in essa contenuti. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato;
- b) svolgimento di attività di **manutenzione ordinaria** delle Abitazioni;
- c) **fuoriuscita di liquidi** causata da un guasto o da una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio delle Abitazioni, rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria;
- d) **committenza di lavori** di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione, a condizione che l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori.

12 Se parte dell'Abitazione abituale viene utilizzata come Bed&Breakfast, per tutelarmi dalle eventuali richieste di risarcimento degli ospiti devo stipulare un'altra Polizza?

No, per essere tenuti indenni dalle richieste di risarcimento relative all'attività di Bed&breakfast svolta nell'Abitazione abituale è sufficiente acquistare la Garanzia Supplementare (a pagamento) di cui all'Art. 3.4.3 - Bed&breakfast e affittacamere, a condizione però che sia a disposizione dei clienti un numero massimo di 12 posti letto.

Nell'ambito della proprietà delle Abitazioni, l'Assicurazione comprende:

- e) i danni conseguenti ad **inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo**.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.
- f) i danni da **interruzione o sospensione, totale o parziale**, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro.

Qualora il Contraente sia una persona giuridica la presente garanzia opera sino ad un massimo di 5 Abitazioni indicate in Polizza.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Persone non considerate "terzi"

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e i suoi Familiari;
- b) i Lavoratori domestici, in occasione dello svolgimento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 3.4.2 Lavoratori domestici e malattie professionali;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e i loro Familiari;
- d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che rispetto all'Assicurato stesso siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e gli amministratori delle stesse.

Art. 3.3 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- b) da Furto o Rapina;
- c) alle cose altrui derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto:
 - all'Art. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio;
 - all'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera a), se operante;
- d) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto:
 - all'Art. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio lettera b) Rischio locativo;
 - all'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera a) Cose in consegna o custodia, se operante;
 - all' Art. 3.4.4 Abitazione locata a terzi;
- e) conseguenti all'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e comunque retribuite, salvo quanto previsto agli Artt. 3.4.3 Bed&breakfast e affittacamere, 3.4.4 Abitazione locata a terzi, se operanti;
- f) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati, salvo quanto previsto all'Art. 3.4.5 Stage e tirocini, se operante;
- g) causati a terzi dai Lavoratori domestici, i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento delle loro attività nonché le malattie professionali contratte dagli stessi, salvo quanto previsto all'Art. 3.4.2 Lavoratori domestici e malattie professionali, se operante;
- h) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto:
 - all'Art. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio lettera a) Ricorso terzi;
 - all'Art. 3.1.2 Vita privata lettere f), g), h) ed l) se operante;
- i) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili salvo quanto previsto all'Art. 3.1.2 Vita privata lettera p), ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio;
- j) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente in denaro, salvo i rimborsi delle spese sostenute;

- k) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.3 Proprietà delle Abitazioni, lettera d) se operante;
- l) relativamente alla garanzia conduzione delle Abitazioni di cui all'Art. 3.1.2 lettera a) e alla garanzia Proprietà delle Abitazioni di cui all'Art. 3.1.3 lettera a), l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condòmini per quanto attiene le parti comuni;
- m) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei Locali;
- n) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria salvo quanto previsto all'Art. 3.4.1 Garanzia Plus lettera d) se operante;
- o) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- p) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- q) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- r) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- s) derivanti da inquinamento, salvo quanto previsto:
 - all'Art. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio lettera c);
 - all'Art. 3.1.2 Vita privata, lettera u) se operante;
 - all'Art. 3.1.3 Proprietà delle Abitazioni lettera e) se operante.

Come personalizzare

Art. 3.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante **solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.**

Art. 3.4.1 - Garanzia Plus

La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato:

- a) per i danni alle **Cose in consegna e/o custodia** all'Assicurato, compresi:
 - i danni ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l'Assicurato li ha in uso;
 - i danni all'Abitazione presa in locazione ed al relativo Contenuto, se di proprietà di terzi.
 La garanzia opera **fino al massimo Risarcimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa**, con l'applicazione di una **Franchigia pari ad € 150,00 per Sinistro**;
- b) per i danni provocati **dai figli di età inferiore a 25 anni e non stabilmente conviventi** con l'Assicurato per motivi di studio, sempreché non già risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato.
 La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la garanzia Vita Privata indicato in Polizza;
- c) derivante dalla proprietà di **Fondi agricoli** situati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, di superficie complessivamente non superiore a tre ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte dell'Assicurato.
 La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la garanzia Vita Privata indicato in Polizza;
- d) derivante dall'esercizio dell'**attività venatoria**, purché svolta in conformità alle disposizioni di legge.
 La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per Annualità assicurativa**. Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'Assicurato.

Art. 3.4.2 - Lavoratori domestici e malattie professionali

La garanzia comprende la responsabilità dell'Assicurato:

- a) per i **danni causati a terzi** dai Lavoratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni;
- b) per gli **infortuni** subiti dai Lavoratori domestici regolarmente assunti durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la **morte** o un'**invalidità permanente**. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o dall'INPS ai sensi della normativa vigente nei confronti dell'Assicurato;

- c) per gli **infortuni** subiti dai Lavoratori domestici, non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, durante lo svolgimento delle loro mansioni che abbiano come conseguenza la **morte** o le **lesioni gravi o gravissime**, come definite dal Codice Penale;
- d) per le **malattie professionali** (escluse silicosi e asbestosi) contratte dai Lavoratori domestici regolarmente assunti.

Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di effetto della presente Assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in una stessa Annualità assicurativa.

La garanzia non vale:

- per i Lavoratori domestici per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla:
 - intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.

Tale esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo un Anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 30% del Massimale previsto per la garanzia Vita Privata indicato in Polizza.

Art. 3.4.3 - Bed&breakfast e affittacamere

La garanzia opera in conseguenza di un fatto derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed&breakfast (alloggio e prima colazione) e/o affittacamere a condizione che tale attività:

- sia svolta nell'Abitazione abituale dell'Assicurato, saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- sia esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche).

L'Assicurazione comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà dell'Abitazione, se attivata la garanzia di cui all'Art. 3.1.3 Proprietà dell'Abitazione;
- dalla conduzione dell'Abitazione;
- dalla somministrazione di cibi o bevande limitatamente alla prima colazione;
- dalla pulizia dei Locali e fornitura della biancheria;
- dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle cose consegnate o non consegnate dal cliente all'Assicurato, fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente. La garanzia non vale per il denaro, i titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano Valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute.

La garanzia è operante a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a 12.

Relativamente ai danni alle Cose, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 150,00 per Sinistro.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la garanzia Vita Privata indicato in Polizza.

Art. 3.4.4 - Abitazione locata a terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile personale e diretta del locatario, nella sua qualità di conduttore dell'Abitazione, comprese le Dipendenze.

La garanzia opera esclusivamente se il proprietario delle Abitazioni locate a terzi è il Contraente e/o i suoi Familiari.

L'Assicurato, nella sua qualità di proprietario dell'Abitazione, ed il locatario, nella sua qualità di conduttore della medesima, sono considerati terzi tra loro.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che l'Assicurato stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la garanzia Proprietà delle Abitazioni indicato in Polizza.

Art. 3.4.5 - Stage e tirocini

La garanzia opera in conseguenza di un fatto avvenuto durante lo svolgimento di **stage e tirocini** presso enti pubblici e privati, con l'esclusione dei danni ad apparecchiature ed attrezzature di terzi in uso allo stagista o al tirocinante.

La garanzia è prestata nei limiti del Massimale previsto per la garanzia Vita Privata indicato in Polizza.

Come assicura

Art. 3.5 - Massimale per Sinistro

L'assicurazione è prestata entro il Massimale stabilito per la responsabilità civile indicato in Polizza, restando inteso che il Massimale per Sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Il Massimale stabilito in Polizza ed i limiti di Risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 3.6 - Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 3.1.1 Danni a terzi da Incendio lettera b) Rischio locativo e 3.1.3 Proprietà delle Abitazioni, le stesse operano per le Abitazioni ubicate in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Per quanto riguarda la garanzia di cui all'Art. 3.1.2 Vita privata, nel momento in cui il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la stessa opera esclusivamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Relativamente agli USA, Canada e Messico, restano esclusi i risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE DANNI A TERZI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Base	Danni a Terzi da Incendio		-
	Vita privata	Inquinamento accidentale: 20% del Massimale per Sinistro Interruzione di attività: 20% del Massimale per Sinistro	€ 250 per danni a cose da cani pericolosi € 100 per danni a cose da animali
	Proprietà delle Abitazioni		-
Garanzie Supplementari	Garanzia Plus	Per Cose in consegna e/o custodia € 5.000 per Annualità Assicurativa Per attività venatoria €1.000.000 per Annualità assicurativa in secondo rischio	€ 150 per Cose in consegna e/o custodia
	Lavoratori domestici e malattie professionali	30% del Massimale Vita Privata indicato in Polizza	-
	Bed&breakfast e affittacamere	Cose in consegna e/o custodia € 500 per Sinistro Massimo 12 posti letto	€ 150 per danni a Cose
	Abitazione locata a terzi	Nei limiti del Massimale Proprietà delle Abitazioni indicato in Polizza	-
	Stage e tirocini	Nei limiti del Massimale Vita Privata indicato in Polizza	-

Cosa assicura**Art. 4.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i **Danni materiali e diretti** al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Furto commesso all'interno dell'Abitazione** a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei Locali contenenti i beni assicurati:
- 1) con **Scasso** o **rimozione** delle difese esterne dei Locali;
 - 2) praticando **aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai**;
 - 3) con uso di **chiavi, grimaldelli o arnesi** simili;
 - 4) con uso di **chiavi** che siano state **smarrite** o **sottratte** al Contraente, ai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
 - 5) mediante apertura di **serrature elettroniche**, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 - 6) **senza Scasso mediante scalata** o per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
 - 7) **clandestinamente**, cioè introducendosi all'interno dell'Abitazione all'insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a Locali chiusi;
 - 8) **senza Scasso**, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all'interno dei Locali ci sia presenza di persone di età superiore a 12 anni.
- b) **Furto commesso dall'esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati**, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- c) **Furto comunque commesso da Lavoratori domestici** o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi, purché i Lavoratori domestici siano regolarmente assunti, fino al raggiungimento del 50% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.
- d) **Rapina e/o estorsione** avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'Assicurazione comprende inoltre:

- e) il **Furto di Fissi ed infissi**, compresi i danni agli stessi ed i danni all'Abitazione¹³, causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, fino al raggiungimento della Somma Assicurata prevista per la

13 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia Abitazione forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine. Inoltre, se è stato acquistato il Pack PROTEZIONE EMERGENZA, si potranno anche potenziare i mezzi di protezione dell'Abitazione (ad esempio aggiungendo una serratura alla porta) ed ottenere il rimborso di quanto speso entro i limiti indicati.

?

garanzia, con un massimo di € 5.000,00 per Sinistro;

- f) gli **atti vandalici** commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
- g) le **spese per la sostituzione delle serrature** delle porte di ingresso dell'Abitazione in caso di sottrazione delle chiavi al Contraente, all'Assicurato e ai loro Familiari, agli eventuali ospiti, ai Lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia, solo per gli eventi indicati nel presente articolo, **fino al raggiungimento di € 500,00 per Annualità assicurativa e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente.**

Art. 4.2 - Delimitazioni ¹⁴

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo per Sinistro e per Annualità Assicurativa:

a) per l'Abitazione abituale:

- 1) per i **Preziosi**, fino al raggiungimento del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000,00;
- 2) per i **Valori**, fino al raggiungimento del 5% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 2.500,00;
- 3) per gli **Oggetti speciali** la garanzia è prestata **fino al raggiungimento di € 35.000,00 per singolo oggetto;**
- 4) per gli **oggetti nelle Dipendenze** la garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con Scoperto pari al 10% del danno e minimo € 250,00.**

b) per l'Abitazione non abituale:

- 1) per i **Preziosi**, fino al raggiungimento del 10% della Somma Assicurata per il Contenuto;
- 2) per i **Valori**, fino al raggiungimento del 2% della Somma Assicurata per il Contenuto;
- 3) per gli **Oggetti speciali** **fino al raggiungimento del 40% della Somma Assicurata per il Contenuto;**
- 4) per gli **oggetti nelle Dipendenze** la garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto con Scoperto pari al 10% del danno e minimo € 250,00.**

Cosa NON assicura

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e Allagamento, piene, mareggiate, maremoti, Franamenti, cedimenti, smottamenti del terreno, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- c) avvenuti in occasione di Atti di Terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa, tumulto popolare, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi salvo quanto previsto all'Art. 4.4.4 Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici, se operante;
- d) avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e) commessi o agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai loro Familiari;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi i figli minori, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati o dei Locali che li contengono;
- g) ai beni mobili posti all'aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
- h) ai Pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 4.4.5 Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici, se operante;

14 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle Condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle Condizioni di Assicurazione.

- i) ai Preziosi ed ai Valori, tranne quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno di disabitazione dall'Abitazione abituale dell'Assicurato e dei suoi Familiari;
- j) ai Preziosi ed ai Valori nei periodi di disabitazione dall'Abitazione non abituale dell'Assicurato e dei suoi Familiari;
- k) ai Preziosi e Valori riposti nelle Dipendenze e/o Pertinenze non comunicanti con l'Abitazione;
- l) se assicurata l'Abitazione locata, ai Preziosi, ai Valori, agli Oggetti speciali e agli oggetti riposti nelle Dipendenze;
- m) riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
- n) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

Come personalizzare

Art. 4.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.4.1 - Garanzia Plus

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza:

- a) le spese per il **rifacimento dei documenti** personali del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi Familiari a seguito di Furto, Rapina, estorsione o Scippo, anche all'esterno dell'Abitazione, purché sia assicurata l'Abitazione abituale. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro;
- b) le spese per gli **onorari dei periti** nominati dal Contraente secondo quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo relativo al Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;
- c) le spese sostenute per un **alloggio sostitutivo** (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui l'Abitazione abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di un Sinistro indennizzabile. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 150,00 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell'Abitazione, con il massimo di 60 giorni per Sinistro;
- d) i danni derivanti da **Furto e Rapina** del Contenuto dell'Abitazione abituale, se assicurato, portato dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi Familiari in **alberghi** o in abitazioni prese temporaneamente in affitto per le vacanze. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 3.000,00 per Sinistro. In ogni caso per il denaro e i Preziosi non sarà indennizzata somma superiore a € 500,00 per Sinistro.

Sono, inoltre, previste le seguenti garanzie:

e) **Bonus Auto per i clienti RCA Unipol**

La Società, in caso di Furto dell'autovettura di proprietà del Contraente, dell'Assicurato o di un suo Familiare, pagherà una indennità aggiuntiva pari a € 1.000,00.

La garanzia è prestata una sola volta per Annualità assicurativa e a condizione che:

- l'autovettura, al momento del Sinistro, sia custodita nel box facente parte dell'Abitazione assicurata;
- l'autovettura sia assicurata con polizza R.C. Auto della Società;

f) **Truffa tra le mura domestiche**

La Società indennizza i Danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro ottenuta mediante accesso all'Abitazione assicurata e contestualmente raggio ai danni del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi Familiari.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 500,00 per Annualità assicurativa e a condizione che:

- il truffato sia un minorenne, una persona di età superiore ai 65 anni o diversamente abile;
- il raggio non comporti l'acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali.

Art. 4.4.2 - Somma integrativa Preziosi e Valori ovunque posti

La Società indennizza il **Furto** e la **Rapina** di **Preziosi e Valori ovunque posti** nell'Abitazione abituale o non abituale indicata in Polizza.

La garanzia è prestata nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza ed in aumento al limite previsto all'Art. 4.2 Delimitazioni lettera a) punti 1) e 2) e/o lettera b) punti 1) e 2).

Per il solo denaro, il massimo Indennizzo è previsto fino al raggiungimento del 5% della Somma integrativa con il massimo di € 2.500,00.

Art. 4.4.3 - Somma integrativa Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia

La Società indennizza il **Furto** e la **Rapina di Preziosi e Valori riposti nei Mezzi di custodia** nell'Abitazione abituale o non abituale indicata in Polizza.

La garanzia Furto opera nei casi di:

- Scasso dei Mezzi di custodia all'interno dei Locali;
- asportazione totale del Mezzo di custodia.

I Preziosi e i Valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.

La garanzia è prestata nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza ed in aumento al limite previsto all'Art. 4.2 Delimitazioni lettera a) punti 1) e 2) e/o lettera b) punti 1) e 2).

Art. 4.4.4 - Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici

La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto causati da **Furto e Rapina** avvenuti secondo le modalità previste dall'Art. 4.1 Garanzia Base, lettere a) e d), commessi durante **Atti di Terrorismo**, di **sabotaggio organizzato** o compiuti da persone che prendano parte a **scioperi, tumulti o sommosse**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 50% della Somma Assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000,00 per Annualità assicurativa.

Art. 4.4.5 - Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici

La Società indennizza, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, il Furto dei **Pannelli solari e/o fotovoltaici** al servizio dell'Abitazione.

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

- il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli sono fissati;
- in caso di pannelli installati a terra o su Tetti nelle Pertinenze esterne dell'edificio destinato a civile abitazione ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
 - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.
- Nel caso in cui i pannelli siano installati a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dei pannelli.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 4.4.6 - Furto, Scippo e Rapina all'esterno dell'Abitazione

La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti indicati in Polizza, i Danni materiali e diretti a capi di vestiario, Preziosi, Valori, oggetti per uso personale, anche se di proprietà di terzi, portati all'esterno dell'Abitazione:

- dal Contraente, dall'Assicurato e dai loro Familiari in caso di persona fisica;
- dalla persona individuata in Polizza e dai suoi Familiari, in caso di persona giuridica,

causati dai seguenti eventi:

- a) **Rapina;**
- b) **Scippo;**
- c) **Furto avvenuto in conseguenza di Infortunio o di improvviso malore;**
- d) **Furto con destrezza e Rapina** di capi di vestiario ed oggetti per uso personale, consegnati o non, all'interno di **esercizi pubblici**. Sono comunque esclusi i Preziosi e i Valori;

e) **Furto di bagagli** riposti nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà, in uso, in leasing, a noleggio, purché l'autovettura sia regolarmente chiusa e con i vetri alzati. E' compreso il Furto degli sci purché chiusi nei porta-sci. Sono esclusi i Preziosi e i Valori. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24 ed è prestata fino al raggiungimento del 10% della Somma Assicurata indicata in Polizza con il massimo di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore a € 500,00.

L'Assicurazione comprende inoltre le **spese per la sostituzione delle serrature** delle porte di ingresso dell'abitazione in caso di sottrazione delle chiavi al Contraente/Assicurato ai loro Familiari, agli eventuali ospiti, ai Lavoratori domestici o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di € 150,00 per sinistro ed a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente.

Sono esclusi:

- i beni relativi ad attività lavorative esercitate per conto proprio e di terzi;
- i veicoli ed i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, compresi quelli in leasing, eccetto biciclette anche elettriche.

Art. 4.5 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere la Condizione Specifica di seguito proposta; la Condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.5.1 - Impianto di allarme¹⁵

Premesso che i Locali contenenti i Beni assicurati sono protetti da impianto di allarme antintrusione e che tale fatto è essenziale per l'efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezione, il Contraente o l'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti i Beni assicurati non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, in caso di Sinistro il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 20% del danno. Qualora tale Scoperto dovesse cumularsi con quelli previsti all'Art. 4.7 Operatività delle garanzie, si applicherà uno Scoperto unificato nella misura del 35%.

Come assicura

Art. 4.6 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata nella forma a Primo rischio assoluto.

Art. 4.7 - Operatività delle garanzie

L'assicurazione vale per le Abitazioni indicate in Polizza.

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'Abitazione assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di Abitazione e nella Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario e che:
- c) per il Furto commesso all'interno dei Locali delle Abitazioni assicurate i mezzi di chiusura e protezione dell'Abitazione siano quelli usualmente installati nelle abitazioni private di adeguata resistenza e robu-

15 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che la mia Abitazione ha un impianto di allarme antifurto, se partendo per le ferie mi dimentico di attivarlo e nel medesimo periodo avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Si, la denuncia è possibile ma la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (con sconto) di cui all'Art. 4.5.1 - Impianto di allarme.

stezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno.

Se l'introduzione all'interno dei locali dell'Abitazione avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antisfondamento, l'Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto pari al 20% del danno.

Se assicurata l'Abitazione locata, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.

Art. 4.8 - Riduzione e reintegro delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro Furto e Rapina

In caso di Sinistro le Somme Assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno indennizzato, senza la corrispondente restituzione di Premio.

Tale riduzione avviene con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente e la Società potranno valutare ed eventualmente concordare il reintegro delle Somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente dovrà pagare il rateo di Premio corrispondente al periodo che intercorre tra la data della richiesta e la data di scadenza del Periodo assicurativo in corso.

L'eventuale reintegro potrà avvenire solo in seguito alla definizione del danno.

Art. 4.9 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato. Relativamente alla garanzie di cui all'Art. 4.4.1 Garanzia Plus lettera d) ed Art. 4.4.6 Furto, Scippo e Rapina all'esterno dell'Abitazione, la copertura è valida per il mondo intero.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE FURTO E RAPINA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Furto commesso da Lavoratori domestici	50% Somma Assicurata massimo € 10.000 per Annualità assicurativa	-
	Delimitazioni	<p>Abitazione abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preziosi 10% Somma Assicurata massimo € 10.000 - Valori 5% Somma Assicurata massimo € 2.500 - Oggetti speciali € 35.000 per singolo oggetto - Oggetti nelle Dipendenze 20% Somma assicurata Contenuto <p>Abitazione non abituale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preziosi 10% Somma Assicurata - Valori 2% Somma Assicurata - Oggetti speciali massimo 40% Somma Assicurata - Oggetti nelle Dipendenze 20% Somma Assicurata Contenuto 	<p>Per Abitazione abituale/non abituale Scoperto 20% per mezzi di chiusura non conformi</p> <p>Oggetti nelle Dipendenze Scoperto 10% e minimo € 250</p> <p>Oggetti nelle Dipendenze Scoperto 10% e minimo € 250</p>
	Furto fissi e infissi	Fino al raggiungimento della Somma Assicurata prevista per la garanzia, con un massimo di € 5.000 per Sinistro	-
	Sostituzione serrature per sottrazione chiavi	€ 500 per Annualità assicurativa	-
Garanzie Supplementari	Garanzia Plus	<p>Spese rifacimento documenti € 500 per Sinistro</p> <p>Spese onorari dei periti 10% indennizzo con massimo € 5.000 per Annualità assicurativa</p> <p>Spese alloggio sostitutivo € 150 al giorno massimo 60 gg</p> <p>Per Furto e Rapina del Contenuto dell'Abitazione Abituale portato in alberghi o in abitazioni prese temporaneamente in affitto fino a € 3.000 per Sinistro (Per Furto di Denaro e Preziosi massimo € 500 per Sinistro)</p> <p>Bonus Auto indennità aggiuntiva pari a € 1.000</p> <p>Truffa tra le mura domestiche € 500 per Annualità Assicurativa</p>	-

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzie Supplementari	Somma integrativa Preziosi e Valori ovunque posti	Per denaro 5% della Somma Integrativa con il massimo di € 2.500 per Annualità Assicurativa	-
	Furto e rapina avvenuti in occasione di eventi sociopolitici	50% Somma Assicurata massimo di € 10.000 per Annualità Assicurativa	-
	Furto dei Pannelli solari e/o fotovoltaici	-	Scoperto 10% minimo € 500
	Furto, Scippo e Rapina all'esterno dell'Abitazione	Furto di bagagli 10% della Somma Assicurata massimo € 1.500 per Annualità Assicurativa esclusi i Preziosi e Valori. La garanzia opera dalle ore 6 alle ore 24 Per denaro massimo € 500 Spese per la sostituzione di serrature porte di ingresso fino al raggiungimento di €150 per sinistro	-
Condizioni Specifiche	Impianto di allarme	-	Scoperto del 20% se impianto inattivo Scoperto unificato al 35% per cumulo con altri scoperti

5.1 TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti all'Abitazione** e al **Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Terremoto**;
- b) **Incendio, Esplosione e Scoppio** conseguente a Terremoto.

La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00;

- d) per la **riprogettazione del Fabbricato**, la **direzione dei lavori**, gli **oneri dovuti per la ricostruzione** dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo di € 10.000,00.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.1.2 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- per l'**Abitazione** fino al raggiungimento del 50%, del 70% oppure del 100% della relativa Somma Assicurata indicata in Polizza nella Sezione Danni ai beni;
- per il **Contenuto** fino al raggiungimento del 100% della relativa Somma Assicurata indicata in Polizza nella Sezione Danni ai beni;

Tali limiti sono operanti per Annualità assicurativa.

Si precisa che la liquidazione relativa al Contenuto (fermo lo Scoperto previsto all'Art. 5.1.4 Scoperti) avverrà esclusivamente con un atto unico liquidativo, qualora il danno accertato relativamente all'Abitazione sia superiore allo specifico Scoperto, previsto all'Art. 5.1.4 Scoperti.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

16 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione-Inondazione-Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili, in maniera congiunta o disgiunta tra loro, solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati (e per la garanzia Terremoto anche sulla base della tipologia costruttiva dell'Abitazione).



- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sull'Abitazione e il Contenuto;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza e/o a unità abitative collabenti.

Art. 5.1.4 - Scoperti

Il pagamento dell'Indennizzo relativo all'**Abitazione** sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00.**

Il pagamento dell'Indennizzo relativo al **Contenuto** sarà effettuato con l'applicazione di uno **Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00.**

Come assicura

Art. 5.1.5 - Forma dell' assicurazione

L'Assicurazione può essere stipulata nella forma:

- a Valore intero o a Primo rischio assoluto per l'Abitazione;
- a Valore intero o a Primo rischio assoluto per il Contenuto.

Art. 5.1.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per le Abitazioni indicate in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'Abitazione assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di Abitazione e nella Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Se assicurata l'Abitazione locata, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.

Art. 5.1.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.**

Art. 5.1.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

5.2 ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i **Danni materiali e diretti all'Abitazione** e al **Contenuto**, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) **Alluvione e Inondazione;**
- b) **Allagamento** a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) **Incendio, Esplosione, Scoppio** conseguente a Inondazione, Alluvione e Allagamento; anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle Somme Assicurate ed ai massimi Indennizzi previsti all'Art. 5.2.2 Delimitazioni, anche le spese sostenute:

- d) per **demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui** del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 20.000,00.
- e) per la **riprogettazione del Fabbricato**, la **direzione dei lavori**, gli **oneri dovuti per la ricostruzione** dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione con il massimo di € 10.000,00.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.2.2 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente e indicata in Polizza:

- per l'**Abitazione** fino al raggiungimento del 30% oppure del 50% della relativa Somma Assicurata indicata in Polizza nella Sezione Danni ai beni, con il massimo di € 50.000,00 in caso di Allagamento;
- per il **Contenuto** fino al raggiungimento del 100% della relativa Somma Assicurata indicata in Polizza nella Sezione Danni ai beni, con il massimo di € 15.000,00 in caso di Allagamento.

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nella stessa Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, Franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, dell'Alluvione o dell'Allagamento sull'Abitazione e il Contenuto;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza e/o a unità abitative collabenti.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- e) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- f) causati da crollo e collasso strutturale;
- g) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici.

Art. 5.2.4 - Scoperti

In caso di **Inondazione o Alluvione** il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al:

- 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 per l'Abitazione;
- 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 per il Contenuto.

In caso di **Allagamento** il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 sia per l'Abitazione che per il Contenuto.

Come assicura

Art. 5.2.5 - Forma dell' assicurazione

L'Assicurazione può essere stipulata nella forma:

- a Valore intero o a Primo rischio assoluto per l'Abitazione;
- a Valore intero o a Primo rischio assoluto per il Contenuto.

Art. 5.2.6 - Operatività delle garanzie

L'Assicurazione vale per le Abitazioni indicate in Polizza.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che l'Abitazione assicurata:

- a) rientri nelle definizioni di Abitazione e nella Tipologia di Abitazione indicate nel Glossario;
- b) abbia le Caratteristiche costruttive e di Destinazione d'uso definite nel Glossario.

Se assicurata l'Abitazione locata, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del Contraente.

Art. 5.2.7 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.

Se la presente Assicurazione è emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia della stessa Abitazione e dello stesso Rischio, la Carenza di 10 giorni non opera per tutte le garanzie e le Somme Assicurate già previste con il contratto precedente, mentre opera a tutti gli effetti per le nuove garanzie e/o per le maggiori Somme Assicurate operanti con il presente contratto.

Art. 5.2.8 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE EVENTI CATASTROFALI				
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti	
Garanzia Base	Terremoto	Delimitazioni	Abitazione: 50%, 70% oppure 100% Somma Assicurata per Annualità Assicurativa Contenuto: 100% Somma Assicurata per Annualità Assicurativa	Abitazione: Scoperto 10% minimo € 10.000 Contenuto: Scoperto 10% minimo € 3.000
		Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	-
		Riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione massimo € 10.000	
	Alluvione, Inondazione e Allagamento	Delimitazioni	Abitazione: 30% oppure 50% Somma Assicurata per Annualità Assicurativa, ulteriore sottolimito di € 50.000 per Allagamento Contenuto: 100% Somma Assicurata per Annualità Assicurativa, ulteriore sottolimito di € 15.000 per Allagamento	Se Inondazione o Alluvione: Abitazione: Scoperto 10% minimo € 10.000 Contenuto: Scoperto 10% minimo € 3.000 Se Allagamento: Scoperto 10% minimo € 1.000 per Abitazione e Contenuto
		Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	10% dell'Indennizzo massimo € 20.000	-
		Riprogettazione del Fabbricato, direzione dei lavori, oneri per la ricostruzione	10% dell'Indennizzo relativo all'Abitazione massimo € 10.000	

Cosa assicura

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese **legali, peritali, di giustizia, processuali** e di **indagine** non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale **nei limiti del Massimale e nell'ambito dei casi indicati in Polizza e previsti nella presente Sezione** relativi alla **Vita privata** o alla **Proprietà delle Abitazioni** abituali e non abituali¹⁷. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese:

- legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione¹⁸;
- dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- per le operazioni di esecuzione forzata nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- per la proposizione della querela solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.**

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e il legale.

Per l'erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia, in seguito denominata ARAG.

Prestazioni garantite

Vita privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della Vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) **Danni subiti**, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per Fatti illeciti di terzi;
- b) **Danni causati**, per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali causati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

La presente garanzia opera in primo rischio, nel caso in cui la polizza di Responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere:

- non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di

17 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono: via FAX al numero 045.8290557 oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it. Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

18 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG. Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione TUTELA LEGALE".

copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto;

- non è operativa perché non c'è responsabilità dell'assicurato;
 - non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive;
- c) **Pedone e ciclista**, per l'esercizio di pretese che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di natanti o di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;
- d) **Difesa penale colposa**, per la difesa in procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- e) **Lavoratori domestici**, per le controversie individuali di lavoro con Lavoratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
- f) **Controversie contrattuali**, relativamente a presunte inadempienze della controparte in relazione all'acquisto del Contenuto dell'Abitazione, **purché il valore in lite sia di almeno € 300,00 e non sia superiore a € 50.000,00**;
- g) **Locazione**, per controversie contrattuali relativamente al contratto di locazione dell'Abitazione abituale o di quella non abituale **purché direttamente utilizzata dall'Assicurato, sempre che il valore in lite sia di almeno € 300,00 e non sia superiore a € 50.000,00**;
- h) **Proprietà e utilizzo di UAS**, sistema aeromobile a pilotaggio remoto, **se utilizzato a scopo ludico/hobbistico ed esclusivamente per operazioni OPEN, nel rispetto delle distanze di volo da persone e cose alle quali l'Assicurato deve attenersi secondo quanto disciplinato dal Regolamento ENAC UAS-IT in vigore e da eventuali ulteriori disposizioni di Legge in materia.**

La prestazione opera per:

- danni subiti per fatti illeciti di terzi;
- danni causati a terzi, **solo se è presente una valida garanzia di responsabilità civile in ambito Vita privata e secondo le modalità previste alla lettera b) danni causati**;
- difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni.

Proprietà delle Abitazioni

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà delle Abitazioni per:

- i) **Danni subiti**, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali all'Abitazione subiti per Fatti illeciti di terzi;
- j) **Controversie contrattuali**, relativamente a presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'**acquisto delle Abitazioni**. La garanzia vale per l'acquisto della casa già adibita ad Abitazione dell'Assicurato con regolare contratto di locazione;
- k) **Controversie contrattuali** relative a presunte inadempienze contrattuali da parte di **artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione**, **purché il valore in lite sia di almeno €300,00 e non sia superiore a € 50.000,00**;
- l) **Controversie** relative a presunte inadempienze contrattuali dei fornitori delle **utenze domestiche** attive presso le Abitazioni, **purché il valore di lite sia di almeno € 300,00**;
- m) **Diritti Reali**, per controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali delle Abitazioni **purché il valore in lite sia di almeno € 300,00 e non sia superiore a € 50.000,00**;
- n) **Opposizione o impugnazione** avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Abitazione assicurata. La prestazione viene fornita agli assicurati in qualità di committente dei lavori in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie **purché di importo determinato in misura superiore a € 250,00**. La prestazione opera in deroga all'Art. 6.2 Esclusioni lettera b) per le controversie di natura amministrativa.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 6.3.1 Separazione e divorzio, se operante;
- b) in materia fiscale, tributaria, salvo quando previsto all'Art. 6.1 lettera d), e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- e) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- f) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- g) per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Articolo 541 Codice di Procedura Penale);
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili salvo quanto previsto all'Art. 6.1 Garanzia Base lettera h), imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- i) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo il caso di fatti compiuti da figli minori o di altre persone di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge, conviventi o non conviventi;
- j) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- k) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- m) per i casi di adesione a class action;
- n) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
- o) per i casi connessi alla circolazione stradale, salvo quanto previsto all'Art. 6.1 Garanzia Base lettera c) Pedone e ciclista;
- p) per vertenze con la Società;
- q) per controversie che coinvolgono il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e Media network;
- r) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
- s) per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell'Abitazione;
- t) per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- u) per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- v) per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- w) per le controversie inerenti all' Articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Come personalizzare

Art. 6.3 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e se ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 6.3.1 - Separazione e divorzio

La Società garantisce il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio ai coniugi assicurati, **nei limiti del Massimale prescelto e a condizione che:**

- a) il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
- b) il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
- c) tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.

L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico Sinistro, per cui il **Massimale di Polizza** resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 6.2 Esclusioni lettera a).

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Come assicura

Art. 6.4 - Decorrenza della garanzia

La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:

- a) **durante il periodo di effetto della Polizza**, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- b) **trascorsi 3 mesi dalla data di effetto della Polizza**, in tutte le restanti ipotesi salvo quanto previsto all'Art. 6.3.1 Separazione e divorzio se operante.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un' Assicurazione precedente di Tutela legale, la Carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto **onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di un' Assicurazione precedente di Tutela legale.**

Art. 6.5 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini della presente Polizza, per **insorgenza del Sinistro** si intende **la data in cui si verifica l'evento** dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- a) il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato;
- b) la violazione o presunta violazione del contratto;
- c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.1 Garanzia Base.

Art. 6.6 - Massimale

La garanzia si intende prestata **fino al raggiungimento del Massimale indicato in Polizza**, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Art. 6.7 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante:

- a) per il Contraente e i suoi Familiari, nel caso in cui il Contraente sia persona fisica;
- b) per il Contraente e la persona fisica individuata in Polizza ed i suoi Familiari, nel caso in cui il Contraente sia persona giuridica;
- c) per le responsabilità gravanti sui soggetti di cui alle lettere a) e b) per Fatti illeciti commessi dai Lavoratori domestici nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti;
- d) per le persone delle quali i soggetti di cui ai punti a) e b) debbano rispondere a norma di legge, conviventi e non conviventi.

Art. 6.8 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- a) nei paesi dell'**Unione Europea**, nel **Regno Unito**, nello **Stato della Città del Vaticano**, nella **Repubblica di San Marino**, nel **Principato di Monaco**, in **Svizzera** e nel **Liechtenstein** per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze con i fornitori, per vertenze con artigiani e riparatori e relative ad appalto di lavori di manutenzione, alla locazione, al diritto di proprietà e ad altri diritti reali;
- b) in **Italia**, nello **Stato della Città del Vaticano** e nella **Repubblica di San Marino** per le vertenze contrattuali relative all'acquisto del Contenuto dell'Abitazione o relative all'acquisto dell'Abitazione, per vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le opposizioni avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per separazione e divorzio, in materia amministrativa e fiscale.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti/Valore in lite	Franchigie/Scoperti
Garanzie base	Vita privata	<p>Massimali: € 10.000 o 20.000 per Sinistro.</p> <p>Controversie contrattuali in relazione all'acquisto del Contenuto dell'Abitazione: valore in lite almeno € 300 e inferiore a € 50.000</p> <p>Controversie contrattuali relativamente al contratto di locazione: valore in lite almeno € 300 e inferiore a € 50.000</p> <p>Spese di operazioni di esecuzione forzata: massimo 2 tentativi per Sinistro</p>	-
	Proprietà delle Abitazioni	<p>Massimali: € 10.000 o 20.000 per Sinistro.</p> <p>Controversie contrattuali relative a presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione: valore in lite almeno € 300 e inferiore a € 50.000</p> <p>Controversie relative a presunte inadempienze contrattuali dei fornitori delle utenze domestiche: valore in lite almeno €300</p> <p>Diritti Reali, per controversie relative al diritto di proprietà e agli altri diritti reali delle Abitazioni: valore in lite almeno €300 e inferiore a € 50.000</p> <p>Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi di accertamento di violazioni al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Abitazione assicurata: sanzione minima €250</p> <p>Spese di operazioni di esecuzione forzata: massimo 2 tentativi per Sinistro</p>	
Garanzie Supplementari	Separazione e divorzio	<p>Massimali: € 10.000 o 20.000 per Sinistro.</p>	-

Cosa assicura

Art. 7.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, **con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute**.¹⁹

Per le prestazioni previste per l'Assistenza Abitazione, l'Assicurazione è prestata per le Abitazioni del Contraente identificate in Polizza, mentre per le prestazioni previste per l'Assistenza Persona, l'Assicurazione è prestata a favore del Contraente e dei suoi Familiari.

Gestione dei Sinistri ed erogazione delle Prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UnipolAssistance S.c.r.l., e della sua Struttura Organizzativa.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Assistenza Abitazione

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di evento fortuito, occorso all'Abitazione o al suo Contenuto, che abbia provocato Danni materiali e diretti all'Abitazione e che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

- a) a fornire **informazioni** su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi; **sono esclusi i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato all'artigiano indicato dalla Centrale Operativa;**

- b) a fornire **consulenze telefoniche** con professionisti abilitati in materia:

- amministrativa (denuncia dell'evento presso le autorità competenti e presso la Società; rifacimento di documenti personali, resi indisponibili dall'evento, quali: carta d'identità, codice fiscale, patente di guida, passaporto, certificati di cittadinanza, residenza, stato di famiglia);
- di norme vigenti in tema di sicurezza degli impianti domestici;

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica; **sono esclusi i costi degli adempimenti e delle consulenze successivamente richiesti al professionista incaricato dalla Centrale Operativa.**

19 Cosa devo fare per utilizzare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre **sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa** richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al **Numero Verde 800 070270 (non valido dall'estero)**
o al numero **+390116523200 (dall'estero)**
o via FAX al numero **+390116533875**
oppure tramite E-MAIL a **areaassistenza@unipolassistance.it**

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



- c) ad inviare presso l'Abitazione uno o più **artigiani**, tra le professionalità di seguito elencate²⁰:
- **idraulico**, in caso di Allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere causati da rottura, otturazione, guasto a componenti fissi dell'impianto idraulico;
 - **elettricista**, in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'Abitazione causata da guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione;
 - **fabbro**, in caso di furto, tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione causati da effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi;
 - **vetraio**, in caso di rottura dei vetri dei serramenti ed infissi esterni conseguente a effrazione o tentata effrazione;
 - **muratore/falegname/decoratore**, al fine di realizzare le opere di ripristino rese necessarie a seguito degli eventi occorsi;
 - **termoidraulico**, in caso di blocco della caldaia o del boiler elettrico o a gas.
- La Società tiene a proprio carico i costi d'uscita e della manodopera fino ad un importo massimo complessivo di **€ 400,00** per evento, con un massimo di **€ 200,00** per artigiano intervenuto; sono esclusi i costi per gli interventi di riparazione relativi agli impianti domotici nonché i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo in genere;
- d) ad inviare presso l'Abitazione un **tecnico per la riparazione degli Elettrodomestici**, in caso di guasto e qualora non più coperti da garanzia.
La Società tiene a proprio carico i costi d'uscita e della manodopera, fino ad un importo massimo complessivo di **€ 200,00** per evento;
- e) ad inviare **personale specializzato in tecniche di asciugatura** qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di salvataggio o risanamento dell'Abitazione e del relativo contenuto.
La prestazione è erogata per i seguenti casi:
- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'Abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;
- La Società tiene a carico i relativi costi fino ad un importo massimo di **€ 400,00** per evento;
- f) ad inviare presso l'Abitazione **personale di vigilanza**, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furto o atti vandalici.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di **8 ore**, anche non consecutive, per evento;
- g) **a trasferire il Contenuto** dei locali dell'Abitazione presso un deposito provvisorio individuato e indicato dall'Assicurato alla Centrale Operativa, qualora l'Abitazione sia resa inagibile dall'evento.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di **€ 1.000,00** per evento; sono esclusi i costi di deposito e custodia del contenuto;
- h) a mettere **a disposizione dell'Assicurato una somma** fino ad un importo massimo di **€ 600,00** per Sinistro per far fronte all'acquisto di effetti personali andati distrutti.
- i) ad organizzare il **pernottamento dell'Assicurato** e dei suoi Familiari presso una struttura alberghiera, qualora l'Abitazione sia resa inagibile dall'evento.
La Società tiene a proprio carico i costi di pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo di **€ 500,00** per evento;
- j) ad organizzare il **viaggio dell'Assicurato** per rientrare all'Abitazione, qualora si trovi **ad oltre 50 km** dall'Abitazione stessa.

20 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di rientro fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento.

Assistenza Persona

Le Prestazioni di seguito elencate operano in caso di Infortunio occorso presso l'Abitazione.

La Società per il tramite della Centrale Operativa provvede:

k) a fornire all'Assicurato una **consulenza medica telefonica** e a segnalare professionisti e Strutture Sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica.

Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, mette in contatto l'Assicurato con uno psicologo convenzionato che gli fornirà:

- i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

Sono esclusi i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e professionista incaricato dalla Centrale Operativa;

l) ad inviare **personale medico** presso l'Abitazione, se l'Assicurato necessita di una visita medica.

Se ciò non fosse possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Centrale Operativa organizza una visita medica presso la Struttura Sanitaria più vicina.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla visita medica;

m) al **trasporto sanitario** dell'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina all'Abitazione, utilizzando il mezzo di trasporto indicato dall'Équipe medica della Struttura Organizzativa e/o dal medico curante intervenuto.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al trasporto sanitario e all'eventuale accompagnamento da parte di personale medico;

n) ad inviare **personale infermieristico** presso l'Abitazione, qualora l'Assicurato necessiti di prestazioni infermieristiche a seguito di dimissioni da una Struttura Sanitaria.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;

o) ad inviare una **baby-sitter** presso l'Abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni, qualora l'Assicurato, ricoverato presso una Struttura Sanitaria o a seguito delle dimissioni, non possa accudirli.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;

p) ad inviare una **collaboratrice familiare** presso l'Abitazione per il disbrigo delle faccende domestiche, qualora l'Assicurato, dimesso dalla Struttura Sanitaria, non sia in grado di provvedervi.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento.

q) ad inviare presso l'Abitazione **personale di servizio sostitutivo**, a seguito di Infortunio domestico del Lavoratore domestico regolarmente assunto e in servizio presso l'Abitazione, fra le professionalità nel seguito elencate: collaboratrice familiare, badante, baby-sitter.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento;

r) a fornire una **consulenza veterinaria**, a seguito di Infortunio di un animale domestico di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato, per ottenere consigli sanitari utili ed informazioni sull'ubicazione e la reperibilità di personale e centri veterinari.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

s) ad organizzare la **custodia** di un animale domestico di piccola taglia, di proprietà dell'Assicurato presso una struttura idonea più vicina possibile all'Abitazione, in caso di Ricovero dell'Assicurato stesso presso una Struttura Sanitaria.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 150,00 per evento.

La prestazione è operativa se l'Assicurato dimostra che l'animale è stato sottoposto alle vaccinazioni eventualmente richieste dalla struttura ricettiva.

Art. 7.2 - Delimitazioni

La Società:

- non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell'assistenza, alla Centrale Operativa e da queste organizzate;
- non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Cosa NON assicura

Art. 7.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle singole Prestazioni di Assistenza, le stesse non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dell'Abitazione (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'Abitazione);
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti domotici e su impianti non a norma o per i quali l'Assicurato non abbia provveduto alle operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 7.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso

che li abbia per suo conto anticipati. Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto.

In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 7.5 - Validità territoriale

L'assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Garanzia Base	Invio presso l'Abitazione di uno o più artigiani	€400 per evento, con un massimo di €200 per artigiano intervenuto	
	Invio presso l'Abitazione di un tecnico per la riparazione di Elettrodomestici	€200 per evento	
	Invio presso l'Abitazione di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€400 per evento	
	Invio presso l'Abitazione di personale di vigilanza	Massimo 8 ore	
	Trasferimento del Contenuto dei locali dell'Abitazione presso un deposito provvisorio	€1.000 per evento (esclusi i costi di deposito e custodia del contenuto)	
	Acquisto di effetti personali andati distrutti	€600	
	Pernottamento dell'Assicurato e dei suoi Familiari presso una struttura alberghiera	€500 per evento	
	Organizzazione viaggio dell'Assicurato per rientrare all'Abitazione	€1.500 per evento (minimo 50Km)	
	Invio di personale infermieristico presso l'Abitazione	24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento	
	Invio di una baby-sitter presso l'Abitazione	24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento	
	Invio di una collaboratrice familiare presso l'Abitazione	24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento	
	Invio di personale di servizio sostitutivo presso l'Abitazione	24 ore lavorative, anche non consecutive, per evento	
	Custodia di animale domestico di piccola taglia	€150 per evento	

8.1 PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Art. 8.1.1 - Assistenza Malware (virus informatici)

La Società si obbliga a fornire una Prestazione di assistenza per la risoluzione di **malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop** di proprietà dell'Assicurato, o di un suo Familiare, causati da introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop.

La prestazione viene erogata a condizione che il Malware:

- a) causi la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook o Desktop o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, oppure
- b) sottragga, distrugga o danneggi Dati in esso contenuti.

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. e della sua Struttura Organizzativa, come meglio precisato all'Art. 12.26 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La Struttura Organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che risolve, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto", ovvero mediante operazioni svolte a distanza sul Computer Notebook o Desktop tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali programmi e tecnologie.

Nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da "remoto" non è previsto alcun intervento diretto presso l'Abitazione.

La prestazione opera fino a un massimo di 2 volte per Annualità assicurativa.

Art. 8.1.2 - Assistenza per Cyber bullismo ²²

La Società si obbliga a fornire all'Assicurato o ai suoi Familiari una Prestazione di assistenza in caso di **Disturbo post traumatico da stress** manifestato dall'Assicurato o dai suoi Familiari in conseguenza di un atto di Cyber bullismo.

La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. e della sua Struttura Organizzativa, come meglio precisato all'Art. 12. 24 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La Struttura Organizzativa provvede a:

- a) fornire all'Assicurato **consulenza telefonica** con professionisti abilitati in materia:
 - **burocratico/amministrativa:** denuncia degli atti di Cyber bullismo presso le autorità competenti (polizia postale, autorità garante, etc), denuncia dell'evento presso la Società, etc;

21 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nel Pack PROTEZIONE DIGITALE?



No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie Assistenza Malware, Assistenza per Cyber bullismo, Lesione della reputazione e Protezione legale presenti nel Pack PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o DANNI A TERZI.

22 Mio figlio ha ricevuto un'e-mail di minacce: possiamo attivare la copertura di Assistenza per Cyber bullismo?



No, si può parlare di Cyber bullismo solo in caso di compimento ripetuto di atti di aggressione mediante contatto elettronico. Inoltre è presupposto necessario per l'attivazione della garanzia che la vittima abbia manifestato un Disturbo post traumatico da stress a seguito di tali atti.

- **di norme vigenti in tema di privacy** (tutela dei dati personali; violazione dei dati sensibili; etc).

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

- b) fornire all'Assicurato una **consulenza medica telefonica e a segnalare professionisti** e Strutture Sanitarie a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

Se ritenuto necessario, l'Équipe medica mette in contatto l'Assicurato con uno **psicologo/psicoterapeuta** che gli fornirà:

- i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
- l'indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua Abitazione.

- c) fornire all'Assicurato una **consulenza legale telefonica e a segnalare professionisti** abilitati in materia legale, nell'ambito delle forme di tutela preventiva e difesa connesse agli atti di Cyber bullismo.

La Società tiene a proprio carico i costi della consulenza telefonica;

- d) inviare una **baby-sitter/collaboratrice familiare** presso l'Abitazione per prestare assistenza ai figli minorenni qualora, a causa dell'impossibilità dell'Assicurato di provvedervi personalmente, si renda necessaria la presenza temporanea di personale di supporto.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) ore lavorative, anche non consecutive, per evento.

- e) inviare uno **psicologo/psicoterapeuta presso l'Abitazione** per valutare le condizioni psichiche dell'Assicurato e/o dei suoi Familiari e fornire un sostegno psicologico.

Qualora in seguito al primo colloquio il professionista incaricato ne ravvisi la necessità, la Prestazione potrà proseguire con un trattamento del Disturbo post traumatico da stress presso lo studio di uno psicoterapeuta convenzionato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al primo colloquio effettuato presso l'Abitazione;
- ai colloqui successivi, da effettuarsi presso lo studio medico convenzionato entro e non oltre 3 mesi dal momento in cui è stato effettuato il primo colloquio, fino ad un massimo per evento di € 500,00 per singolo Assicurato ed € 1.000,00 complessivi per Assicurato e suoi Familiari; la Prestazione è erogata per un massimo di 2 eventi per Annualità assicurativa.

Sono a carico dell'Assicurato i costi dei successivi colloqui eventualmente concordati tra l'Assicurato e professionista incaricato dalla Centrale Operativa.

Sono a carico dell'Assicurato i costi delle successive consulenze eventualmente concordate tra l'Assicurato e il professionista incaricato dalla Centrale Operativa, di cui alle lettere a), b) e c) per le quali ciascuna prestazione è erogata 1 sola volta per Annualità assicurativa.

Art. 8.1.3 Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso l'immagine pubblica dell'Assicurato medesimo e/o di un suo Familiare.

La presente garanzia opera a condizione che:

- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi o operando abusivamente nel Computer Notebook o Desktop o su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc... dell'Assicurato e/o di un suo Familiare

oppure

- la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere dall'Assicurato medesimo o da un suo Familiare mediante l'utilizzo di web e di Social e Media network.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.

Art. 8.1.4 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 Assistenza Malware (virus informatici) e Art. 8.1.2 - Assistenza per Cyber bullismo, la Società:

- non si assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;

- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate;
- non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Cosa NON assicura

Art. 8.1.5 - Esclusioni specifiche

a) **Relativamente alle garanzie Assistenza Malware (vedi Art. 8.1.1) e Lesione della reputazione (vedi Art. 8.1.3)** l'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente od indirettamente da:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere;
- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema Informatico dell'Assicurato;
- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, terrorismo;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- utilizzo di servizi di cloud computing;
- raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook o Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- i costi per il ripristino di Archivi, Dati, anche personali, e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
- i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i Dati, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

b) **Relativamente alla garanzia Assistenza Cyber bullismo (vedi Art. 8.1.2)** la Centrale Operativa non eroga:

- le prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Le prestazioni di Assistenza non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari dal Disturbo post traumatico da stress (check-up);
- alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni;
- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge.

Come assicura

Art. 8.1.6 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i suoi Familiari, a condizione che il Contraente sia una persona fisica.

Art. 8.1.7 - Operatività delle garanzie²³

Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.1 Assistenza Malware (virus informatici) l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) le apparecchiature utilizzate dall'Assicurato siano esclusivamente Computer Notebook o Desktop e non siano utilizzate esclusivamente per attività professionali, commerciali e artigianali; Pertanto non sono comprese in garanzia tutte le Prestazioni di assistenza su apparecchiature quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, tablet, smartphone, memorie esterne, ecc.;
- b) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Microsoft Windows, OS X (per Mac - Apple) o Linux;
- c) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- d) l'Assicurato effettui controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati e abbia adottato Programmi antimalware e antivirus.

Si precisa, inoltre, che al fine di ricevere l'erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).

Art. 8.1.8 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per le prestazioni di cui agli Artt. 8.1.1 Assistenza Malware (virus informatici), 8.1.2 Assistenza per Cyber bullismo, 8.1.3 Lesione della reputazione: in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

23 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antivirus?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dal Pack PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verificano in caso di inefficacia delle protezioni antivirus che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa pertanto interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.

Art. 8.2 - TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 8.2.1 - Protezione legale

La Società assicura le spese di tutela legale occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per sinistri avvenuti nell'ambito della **vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network**, fino al raggiungimento di € 5.000,00 senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Per l'erogazione delle prestazioni, la Società si avvale di ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia, in seguito denominata ARAG, come meglio precisato all'Art. 12.26 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Tali spese sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore o mediante convenzione di negoziazione assistita;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 12.19 Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 12.19 Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- le spese processuali nel processo penale (Articolo 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (D.P.R. 30/05/2002 n°115 e successive modificazioni), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno oggetto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato e dell'Art. 12.17 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Prestazioni garantite

La garanzia assicurativa riguarda la tutela legale dell'Assicurato nell'ambito della vita privata in qualità di utente del web e di Social e Media network, in particolare per:

- a) **Danni subiti**, per la richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

- b) **Difesa penale colposa**, per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- c) **Difesa penale dolosa**, per la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; Nel caso in cui il giudizio, a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le spese legali che ARAG ha eventualmente anticipato;
- d) **Controversie contrattuali per acquisti via web**, relativamente a presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto via web del contenuto dell'Abitazione, su portali di e-commerce (Commercio elettronico) purché il valore in lite sia di almeno € 300,00;
- e) **Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet**, relativamente a presunte inadempienze contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia di almeno € 300,00.

Le prestazioni di cui ai punti b) e c) operano anche per ottenere il dissequestro di beni del Contraente, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali.

Cosa NON assicura

Art. 8.2.2 - Esclusioni specifiche

- a) **Relativamente alla garanzia Protezione legale (vedi Art. 8.2.1) l'Assicurazione non è operante:**
- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - in materia fiscale, tributaria e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, salvo quanto previsto all'Art. 8.2.1- Protezione legale lettere b) e c);
 - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
 - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
 - per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005), salvo quanto previsto all'Art. 8.2.1 - Protezione legale lettere b) e c);
 - per fatti dolosi delle persone assicurate;
 - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
 - per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
 - per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
 - per i casi di adesione a class action;
 - per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
 - per i casi connessi alla circolazione stradale;
 - per vertenze con la Società;
 - per i casi di difesa penale per abuso di minori;
 - per le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume dell'Abitazione assicurata;

- per i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- per le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- per le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- per le controversie inerenti all'Articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

Come assicura

Art. 8.2.3 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i suoi Familiari, a condizione che il Contraente sia una persona fisica.

Art. 8.2.4 - Decorrenza della garanzia Protezione legale

Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.2.1 Protezione legale l'assicurazione viene prestata per i Sinistri insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili.
- In tutti gli altri casi, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la garanzia viene prestata per i Sinistri insorti trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

Art. 8.2.5 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini della presente Polizza, per **insorgenza del Sinistro** si intende la **data in cui si verifica l'evento** dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- a) il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato;
- b) la violazione o presunta violazione del contratto;
- c) la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la prestazione viene garantita con un unico Massimale per Sinistro che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all'Art. 6.1 Garanzia Base.

Art. 8.2.6 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera per la garanzia di cui all'Art. 8.2.1 Protezione Legale: per i sinistri accaduti in tutto il mondo, semprechè il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	PROTEZIONE DANNI		
	Assistenza Malware	2 volte per Annualità	-
	Assistenza per Cyber bullismo	1 volta per Annualità per consulenza telefonica medica, legale e amministrativa 24 ore per baby sitter Psicologo: max € 500 per evento e per singolo Assicurato max € 1.000 complessivi per Assicurato e suoi Familiari max 2 eventi per Annualità assicurativa	-
	Lesione della reputazione	€ 1.500 per Annualità assicurativa	-
	TUTELA LEGALE		
	Protezione legale	€ 5.000 per Annualità assicurativa Controversie contrattuali per acquisti via web: valore in lite almeno € 300 Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet: valore in lite almeno € 300 Spese di operazioni di esecuzione forzata: massimo 2 tentativi per Sinistro	-

Cosa assicura**Art. 9.1 - Garanzia Base**

Se acquistate le **Sezioni Danni ai beni ed Eventi Catastrofici** e se conseguenti ad eventi indennizzabili in tali Sezioni, la Società:

- a) corrisponde all'Assicurato un **Indennizzo forfettario** pari a € 10.000,00 per Sinistro se l'**Abitazione** assicurata risulta completamente **distrutta, inagibile** o abbia subito un danno che ne compromette la stabilità ²⁵;
- b) indennizza le **spese per il riassetto** dell'Abitazione assicurata sostenute a fronte dell'impiego di Lavoratori domestici fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro;
- c) rimborsa le **spese mediche** sostenute dall'Assicurato e dai suoi Familiari a causa di Infortunio fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Sinistro per:
 - gli accertamenti diagnostici;
 - gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti;
 - i trattamenti fisioterapici rieducativi;
 - le rette di degenza;
 - l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
 - il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre due anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le parodontopatie.

Se acquistata la **Sezione Furto e Rapina** e se conseguenti ad eventi indennizzabili in tale Sezione, la Società:

- d) rimborsa le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l'installazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, Vetri antisfondamento, impianti di allarme, fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Sinistro;
- e) indennizza le spese per il riassetto dell'Abitazione assicurata sostenute a fronte dell'impiego di Lavoratori domestici fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro;
- f) rimborsa le spese mediche sostenute dall'Assicurato e dai suoi Familiari a causa di Infortunio fino al raggiungimento di € 1.000,00 per Sinistro, per:
 - gli accertamenti diagnostici;
 - gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti;
 - i trattamenti fisioterapici rieducativi;
 - le rette di degenza;
 - l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;

24 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nel Pack PROTEZIONE EMERGENZA?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie presenti nel Pack PROTEZIONE EMERGENZA è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI ed EVENTI CATASTROFALI.

25 Se a seguito di un Incendio l'Abitazione viene fatta evacuare a titolo precauzionale, ho diritto fin da subito ad ottenere un Indennizzo forfettario per il disagio patito?

No, ma il diritto matura successivamente qualora l'Abitazione venga dichiarata inagibile o venga accertato che la sua stabilità è compromessa; lo scopo di questo Indennizzo infatti è di fornire all'Assicurato un supporto economico immediato per far fronte alle prime spese che inevitabilmente si presentano a seguito di gravi eventi che coinvolgano l'Abitazione (il semplice sgombero momentaneo seguito dall'autorizzazione al rientro nei locali non è considerato sufficientemente grave).

- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre due anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le parodontopatie.

Cosa NON assicura

Art. 9.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non rimborsa le spese per i medicinali.

Come assicura

Art. 9.3 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il Contraente (e i suoi Familiari per il rimborso delle spese mediche), a condizione che il Contraente sia una persona fisica.

Art. 9.4 - Validità territoriale

Il luogo di ubicazione del Rischio assicurato.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

PROTEZIONE EMERGENZA				
Garanzie		Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Danni ai beni ed Eventi catastrofali	Abitazione distrutta o inagibile	€ 10.000 per Sinistro	-
		Spese riassetto Abitazione	€ 500 per Sinistro	-
		Spese mediche per Infortunio	€ 1.000 per Sinistro	-
	Furto e Rapina	Spese potenziamento mezzi di chiusura	€ 1.000 per Sinistro	-
		Spese riassetto Abitazione	€ 500 per Sinistro	-
		Spese mediche per Infortunio	€ 1.000 per Sinistro	-

Cosa assicura**Art. 10.1 - Garanzia Base**

La Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato un **Indennizzo forfettario**, indicato in Polizza, in conseguenza dei seguenti eventi:

a) Infortunio

dell'Assicurato, che al momento del Sinistro non sia Lavoratore Dipendente, che abbia determinato una prognosi certificata da pronto soccorso, o da Istituto di Cura in caso di Ricovero, superiore a 45 giorni (Franchigia).

Per la determinazione dei giorni di Franchigia, nel caso in cui l'Infortunio abbia determinato un Ricovero, i giorni di degenza in Istituto di Cura verranno sommati ai giorni di prognosi indicati nel certificato di dimissione.

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.

b) Perdita d'impiego

dell'Assicurato, che al momento del Sinistro sia Lavoratore Dipendente, a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

La copertura assicurativa viene prestata con una Franchigia di 45 giorni.

Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa.

Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla Franchigia, nessun Indennizzo è dovuto; se invece ha una durata superiore, la Società corrisponde l'Indennizzo così come indicato nel presente articolo.

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 1.1 Decorrenza dell'Assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale, la presente garanzia decorre dopo 90 giorni successivi alla data di effetto dell'Assicurazione, limitatamente alla sola prima annualità. Nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, un contratto avente le medesime garanzie, i predetti termini di Carenza si intendono abrogati.

L'Indennizzo si intende per Sinistro e per Periodo assicurativo ²⁷.

Cosa NON assicura**Art. 10.2 - Esclusioni**

L'Assicurazione non opera:

- a) relativamente alla garanzia **Infortunio**, per gli Infortuni determinati da:
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a

26 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nel Pack PROTEZIONE BENESSERE?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie Infortunio e Perdita d'impiego presenti nel Pack PROTEZIONE BENESSERE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o DANNI A TERZI.

27 Posso denunciare il Sinistro da Infortuni o da Perdita d'impiego alla Società, pur non essendo derivati tali eventi da un Sinistro relativo all'Abitazione?

Sì è possibile, in quanto lo scopo di questo Pack è di fornire all'Assicurato un Indennizzo forfettario che rappresenti un supporto economico immediato almeno nel primo periodo dall'evento.

meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente a causa del Sinistro, salvo il caso dei minori assicurati, per gli Infortuni subiti dagli stessi alla guida di veicoli all'insaputa dei genitori o dell'esercente la patria potestà;

- partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni salvo siano di regolarità pura e alle relative prove;
- guida di veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- guida o uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio, salvo l'uso come passeggero di aerei per trasporto pubblico passeggeri;
- guida e uso di mezzi subacquei;
- pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- Ebbrezza alcolica dell'Assicurato alla guida di veicoli in genere;
- abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) limitatamente all'Assicurato che ha determinato l'Infortunio in tali stati;
- guerra, insurrezione;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- azioni o comportamenti dell'Assicurato posti in essere a causa di:
 - infermità mentale dovuta a una delle seguenti patologie: schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, Morbo di Alzheimer, demenza;
 - alcolismo cronico e/o da tossicodipendenza.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

- l'infarto, l'ictus da qualsiasi causa determinati, le infezioni da HIV e da virus epatitici contratte a seguito di Infortunio indennizzabile.

b) relativamente alla garanzia **Perdita di Impiego**, per:

- licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari;
- licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
- dimissioni;
- cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- messa in mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

Art. 10.3 - Risoluzione dell'Assicurazione

Qualora in corso di contratto l'Assicurato raggiunga il limite di età di 70 anni, le garanzie operanti in questa Sezione cessano alla scadenza annuale del premio successiva al compimento di detta età.

Come assicura

Art. 10.4 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante solo per il Contraente e a condizione che si tratti di persona fisica.

Art. 10.5 - Validità territoriale

L'Assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

PROTEZIONE BENESSERE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Infortunio	-	45 gg
	Perdita Impiego	Carenza 90 gg dalla stipula della Polizza	45 gg

Cosa assicura**Art. 11.1 - Garanzia Base****a) Sostegno figli**

La Società corrisponde, in parti uguali, ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 25 anni o portatori di handicap un **Indennizzo forfettario complessivo pari a € 200.000,00** qualora in conseguenza di un medesimo Infortunio si verifichi la **morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio**.

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento delle proprie attività professionali nonché di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, **ma comunque entro due anni dal giorno dell'Infortunio**.

b) Sostegno educazione ²⁹

La Società corrisponde all'Assicurato un **Indennizzo forfettario pari a € 2.000,00** qualora il figlio minore dell'Assicurato subisca un Infortunio che abbia come conseguenza l'impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico, in base alle disposizioni ministeriali vigenti.

La garanzia è prestata:

- per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- previa certificazione rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi attestante che la perdita dell'anno scolastico è da attribuire all'assenza dalle lezioni;
- previo certificato medico attestante che l'assenza dalle lezioni sia stata diretta conseguenza dell'Infortunio denunciato.

c) Sostegno disabilità ³⁰

La Società corrisponde all'Assicurato un **Indennizzo forfettario pari a € 1.000,00** in conseguenza di un Infortunio subito dall'Assicurato, accompagnatore di una persona con disabilità, che ha comportato un **Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni**.

La garanzia è prestata a condizione che:

- la situazione di disabilità sia stata riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ai sensi della legge 104/1992;
- l'Assicurato sia accompagnatore della persona con disabilità e a sua volta usufruisca dei permessi e delle agevolazioni previsti dalla suddetta legge;
- la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno (per le intere ventiquattro ore) presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;

28 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nel Pack PROTEZIONE FAMIGLIA?

No, per usufruire delle coperture previste dalle garanzie Sostegno figli, Sostegno educazione, Sostegno disabilità e Sostegno domestico presenti nel Pack PROTEZIONE FAMIGLIA è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o DANNI A TERZI.

**29 Mio figlio a seguito di numerose assenze per Malattia non è riuscito a superare l'anno scolastico: ho diritto all'Indennizzo forfettario da Perdita anno scolastico?**

No, in quanto tale ipotesi è prevista solo nel caso in cui le assenze siano state determinate da Infortunio.

**30 La mia badante è stata ricoverata in ospedale per una settimana a seguito di polmonite: posso ottenere l'Indennizzo forfettario previsto dal Pack per far fronte al costo della sua sostituta?**

No, in quanto tale ipotesi è prevista solo nel caso in cui il Ricovero (pari ad almeno 2 giorni) o anche solo l'Immobilizzazione (pari ad almeno 5 giorni) siano stati determinati da Infortunio.



- il Ricovero o l'Immobilizzazione sia certificata dall'autorità medico-ospedaliera competente.
La garanzia opera 1 sola volta per Periodo assicurativo.

d) Sostegno domestico

La Società corrisponde all'Assicurato un **Indennizzo forfettario** pari a € 1.000,00 in conseguenza di un Infortunio subito dal Lavoratore domestico, assunto come assistente familiare dell'Assicurato, che ha comportato un Ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni oppure una Immobilizzazione superiore a 5 giorni.

La garanzia è prestata a condizione che:

- il Lavoratore domestico sia stato regolarmente assunto come assistente familiare dell'Assicurato;
- il Ricovero o l'Immobilizzazione sia certificata dall'autorità medico-ospedaliera competente.

La garanzia opera 1 sola volta per Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 11.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera per gli Infortuni determinati da:

- a) partecipazione, con qualsiasi veicolo o natante a motore, a competizioni salvo siano di regolarità pura e alle relative prove;
- b) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- c) delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) Ebbrezza alcolica dell'Assicurato alla guida di veicoli in genere;
- e) abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni (salvo il caso di somministrazione terapeutica prescritta da personale medico) limitatamente all'Assicurato che ha determinato l'Infortunio in tali stati;
- f) guerra, insurrezione.

Come assicura

Art. 11.3 - Persone assicurate

L'Assicurazione è operante per il Contraente e i suoi familiari (anche in caso di Infortunio del Lavoratore domestico) a condizione che il Contraente sia una persona fisica.

Art. 11.4 - Validità territoriale

La garanzia opera in tutto il mondo.

Per la copertura Sostegno educazione di cui all'Art. 11.1 - Garanzia Base lettera b), la garanzia è prestata per i minorenni frequentanti scuole italiane o straniere presenti in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

PROTEZIONE FAMIGLIA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Garanzia Base	Sostegno figli	€200.000 a forfait per Sinistro; Figli età inferiore 25anni	-
	Sostegno educazione	€2.000 a forfait per Sinistro; Figlio minorenne	-
	Sostegno disabilità	€1.000 a forfait per Sinistro/anno;	2 gg Ricovero o 5 gg Immobilizzazione
	Sostegno domestico	€1.000 a forfait per Sinistro/anno;	2 gg Ricovero o 5 gg Immobilizzazione

Art. 12.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi;
- trasmettere, appena sia noto, una comunicazione con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità e valore;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso ³¹;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Relativamente alla **Sezione Danni a Terzi** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Relativamente alla **Sezione Danni ai beni**, inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 12.12 **Riparazione diretta**, contattare l'Agenzia o il Call Center Sinistri di Gruppo, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.
- nel caso in cui decide di avvalersi della prestazione di cui all'Art. 12.13 **Pronto rientro**, contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l., fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Per i recapiti del Call center Sinistri di Gruppo e della Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. consultare la tabella "Riferimenti Utili" in fondo a questa sezione.

Relativamente alla **Sezione Eventi catastrofali** il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante la tipologia

31 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. E' obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



- costruttiva dell'Abitazione (Antisismica, Cemento armato, Muratura, Bioedilizia, Legno);
- contattare la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. nel caso in cui decidesse di avvalersi della prestazione all'Art. 12.13 Pronto rientro, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, e accettazione del relativo servizio.

Relativamente alla **Sezione Tutela legale e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione Legale)** il Contraente o l'Assicurato deve:

- immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
- fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato.

Relativamente alla **Sezione Assistenza e al PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo)** l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.);
- tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.).

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

NORME PER LE SEZIONI DANNI AI BENI, EVENTI CATASTROFALI, FURTO E RAPINA

Art. 12.2 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno indennizzabile viene determinato in base al **Valore a nuovo**, ossia, in caso di Sinistro, fermi i limiti e le garanzie previsti in polizza:

- per l'**Abitazione** vengono liquidate le spese necessarie per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate;
- per il **Contenuto** vengono liquidate le spese per riparare, o se economicamente conveniente, rimpiazzare i beni distrutti o danneggiati con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

In entrambi i casi viene dedotto l'eventuale valore dei recuperi.

Sia per l'**Abitazione** che per il **Contenuto** le Somme Assicurate sono determinate in base alla forma di assicurazione prestata:

- a **Valore intero**: se, al momento del Sinistro, la Somma Assicurata risulta inferiore al valore stimato, il danno viene liquidato dalla Società applicando la proporzione tra la somma assicurata e l'effettivo valore dell'Abitazione assicurata;
- a **Primo rischio assoluto**: indipendentemente dal valore del bene al momento del Sinistro il danno viene liquidato sino alla concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della Regola proporzionale.

La determinazione del danno indennizzabile è inoltre effettuata secondo gli specifici seguenti criteri relativamente a:

a) **alberi**:

- in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni;
- in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o sicurezza per persone e cose, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.

- b) **beni mobili anche parzialmente elettrici ed elettronici**, eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l'Indennizzo non può superare il triplo del valore che avevano al momento del Sinistro;
- c) **capi di vestiario e biancheria della casa eccetto quelli acquistati nuovi nei 24 mesi precedenti il Sinistro, Oggetti speciali, Preziosi, oggetti fuori uso ed inservibili**, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del Sinistro senza l'applicazione del criterio del Valore a nuovo.
- d) **documenti personali**, le spese per il rifacimento;
- e) **Raccolte e collezioni** in caso vengano asportate o danneggiate parzialmente, verrà riconosciuto soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, **escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti**;
- f) **specchi, insegne, lastre di vetro, cristallo, policarbonato**, le spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalente per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell'installazione;
- g) **Valori**
 - per il denaro, le carte valori, i valori bollati si considera il valore nominale indicato sugli stessi;
 - per i titoli di credito:
 - la Società corrisponde l'Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
 - se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento;
 - per gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

In ogni caso, per ogni Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto (valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d'uso e di conservazione).

L'Indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del Valore allo stato d'uso; il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso, verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell'atto di accertamento di danno o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento d'indennità a nuovo ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

In alternativa alla ricostruzione del Fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Deroga alla proporzionale

Quando l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme Assicurate di oltre il 20%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma Assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme Assicurate con le diverse Partite.

Art. 12.3 - Procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina

del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo è a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare la causa, la natura e le modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato;
- c) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo rischio assoluto) e dal tipo di garanzia risultanti dalla Polizza, nonché secondo le condizioni tutte di Polizza;
- d) procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta.

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 12.5 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'Indennizzo con atto di accertamento di danno o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di Incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.

Art. 12.6 - Anticipo sull'Indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 12.5 Pagamento dell'Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 per le Sezioni Danni ai beni e Furto e Rapina e € 30.000,00 per la Sezione Eventi catastrofali
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto e Rapina
- € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell'Anticipo sull'Indennizzo già versato.

Art. 12.7 - Recupero delle Cose rubate ³²

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Art. 12.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12.9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.

Art. 12.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- delle persone ospitate dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- dei familiari del Contraente e/o dell'Assicurato annoverati dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l'Abitazione a qualsiasi titolo;
- dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l'Abitazione assicurata;
- delle società commerciali, artigianali o industriali di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato o delle quali sia socio a responsabilità illimitata, che siano ubicate nell'immobile contenente l'Abitazione assicurata;

a condizione che il Contraente e/o l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 12.11 - Titolarità dei diritti nascenti dall'Assicurazione

L'Assicurazione deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla

32 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

Società. L'accertamento dei danni e dell'Indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

NORME PER LA SEZIONE DANNI AI BENI

Art. 12.12 - Riparazione diretta³³

L'Assicurato, limitatamente alle garanzie prestate agli Artt. 2.4.1 - Garanzia Plus lettera a), 2.4.5 Danni da acqua lettere a), b), d), 2.4.6 Ricerca del guasto e 2.4.8 Vetri e cristalli, 4.1 Garanzia Base lettera e) Furto di Fissi ed infissi relativamente ai danni all'Abitazione con l'esclusione dei Pannelli solari e/o fotovoltaici³⁴, per Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 10.000,00 potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta"³⁵.

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 10.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è in corso il contratto ovvero telefonando al Call Center Sinistri di Gruppo, potrà richiedere la Riparazione diretta;
- b) la Società incaricherà un perito per verificare il danno, valutarne l'indennizzabilità e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato risulta indennizzabile e non supera l'importo di € 10.000,00:
 - UnipolHome S.p.A. invierà un riparatore convenzionato, al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti di UnipolHome S.p.A. e la Società pagherà l'Indennizzo dovuto a UnipolHome S.p.A., fino all'importo massimo di € 10.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;

33 Che vantaggio ho se al momento di denunciare il Sinistro scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?

Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (applicabile per determinate e specifiche garanzie) qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei € 10.000 ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che potrà affidarsi a UnipolHome S.p.A. che identificherà un'impresa tra quelle convenzionate per effettuare la riparazione;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, e neanche per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento in favore di quest'ultimo da parte della Società attraverso UnipolHome S.p.A.;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

34 Se un Incendio danneggia il mio arredamento, interviene la Riparazione diretta?

No, La Riparazione Diretta copre i danni all'Abitazione in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a vetri e cristalli. Per l'arredamento invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

35 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?

La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto che al momento della denuncia del Sinistro.

- tale pagamento estinguerà il debito della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto;
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 10.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di imprese di riparazione) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 12.13 - Pronto rientro

Fermo quanto disposto dall'Art. 12.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine delle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00 e fino ad un massimo di €50.000,00 (IVA esclusa), potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Unipol Assicurazioni S.p.A. e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) riparazioni e sostituzioni di beni danneggiati.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente da Unipol Assicurazioni S.p.A, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, Unipol Assicurazioni S.p.A. rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare da Unipol Assicurazioni S.p.A. altro importo in eccedenza a tale somma.

Il Pronto rientro opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

I servizi di Pronto rientro possono essere attivati tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

NORME PER LA SEZIONE DANNI A TERZI

Art. 12.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Art. 12.15 - Pagamento del Sinistro

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

NORME PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE E PER IL PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione Legale)

Art. 12.16 - Modalità per richiedere le prestazioni di tutela legale

La gestione dei Sinistri tutela legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- **telefono centralino: 045.8290411;**
- **fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045 8290557;**
- **e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;**
- **e-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: sinistri@arag.it;**
- **fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045 8290449.**

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 12.17 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
 - b) presso il foro del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente
- indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 12.18 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 12.19- Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 12.17 Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 12.20 - Coesistenza con copertura assicurativa per Danni a terzi

In caso di coesistenza di una copertura assicurativa per Danni a terzi (Responsabilità Civile) la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che - ai sensi dell' articolo 1917 del Codice Civile - è dovuto dalla copertura di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 12.21 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/o stragiudiziale.

NORME PER LA SEZIONE ASSISTENZA E PER IL PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo)

Art. 12.22 - Modalità per richiedere le Prestazioni di Assistenza

La Società eroga le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, per tutte le Prestazioni elencate nell'Art. 7.1 Garanzia Base.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **numero verde** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 070270**
- **numero urbano** (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) **+ 39 011 6523200**
- **FAX+ 39 011 6533875**
- **E-MAIL: areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società non riconosce indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni altra tipologia di richiesta, è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 12.23 - Erogazione delle Prestazioni e suoi presupposti

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni di cui all'Art. 7.1 Garanzia Base della Sezione Assistenza se l'Assicurato si trova in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti (ad esempio: guasto all'impianto elettrico dell'Abitazione; rottura di componenti fissi dell'impianto idraulico; eccetera).

Le Prestazioni sono erogate tramite la Centrale Operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, ecc...), ad identificare con precisione le sue conseguenze e a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche autorità;
- deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni di Assistenza che richiedono:

- l'accesso all'Abitazione sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- l'attestazione di agibilità dell'Abitazione sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Art. 12.24 - Pagamento dell'Indennizzo

La Società, in relazione ai Sinistri della sezione Assistenza e del PACK PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alle Garanzie Assistenza Malware - Assistenza per Cyber Bullismo), nei casi in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza, rimborsa le spese da lui sostenute e autorizzate entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa o dall'esito della procedura di arbitrato irrituale.

NORME PER I PACK PROTEZIONE DIGITALE, PROTEZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE BENESSERE e PROTEZIONE FAMIGLIA

Art. 12.25 - Norme specifiche

Relativamente alla denuncia, gestione e liquidazione dei Sinistri per le garanzie costituenti il Pack indicato in Polizza è applicata la medesima disciplina (comune o specifica di Sezione) contenuta nel presente capitolo Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

Per il PACK PROTEZIONE DIGITALE valgono inoltre le seguenti specifiche norme:

Art. 12.26 - Modalità per richiedere le prestazioni

a) per le garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 **Assistenza Malware** e 8.1.2 **Assistenza per Cyber bullismo** la Società eroga le Prestazioni di Assistenza tramite la Struttura Organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e garantirà gli interventi di Assistenza tutti i giorni dell'anno dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Per ottenere l'Assistenza, l'Assicurato deve contattare sempre e preventivamente la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **numero verde** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 070270**
- **numero urbano** (con costo della telefonata a carico del chiamante - valido anche per chiamate dall'estero) **+ 39 011 6523200**
- **FAX: + 39 011 6533875**
- **E-MAIL: areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

b) per la garanzia di cui all'Art. 8.1.3 **Lesione della reputazione** vale quanto disciplinato all' Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

c) per la garanzia di cui all'Art. 8.1.4 **Protezione legale** vale quanto disciplinato agli Artt. 12.16 Modalità per richiedere le prestazioni di tutela legale, 8.2.5 Insorgenza del Sinistro, 12.17 Libera scelta del legale, 12.18 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa, 12.19 Gestione del Sinistro, 12.20 Coesistenza con copertura assicurativa per Danni a terzi, 12.21 Recupero di somme, relativi alle NORME PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE previsti dalla presente Sezione Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

La gestione dei Sinistri tutela legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- **telefono centralino: 045.8290411;**
- **fax** per invio nuove denunce di Sinistro: **045 8290557;**
- **e-mail** per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- **e-mail** per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: sinistri@arag.it;
- **fax** per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro **045 8290449.**

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri della garanzia Protezione Legale della Sezione PACK PROTEZIONE DIGITALE, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Per i PACK PROTEZIONE EMERGENZA e PROTEZIONE BENESSERE valgono inoltre le seguenti specifiche norme:

Art. 12.27 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità.

Per tutti i pagamenti della Società, deve essere consegnata alla stessa idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dalla Società):

- **Perdita d'Impiego:** documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione;
- **Infortunio:** certificazione rilasciata da pronto soccorso o Istituto di Cura attestante i giorni di prognosi connessi all'Infortunio subito.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli sopra elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

L'Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 12.28 - Criteri di Indennizzo

Per i Sinistri avvenuti nel corso di ciascuna Annualità assicurativa, l'erogazione dell'importo annuo indennizzabile avviene, solo in caso di rispetto delle Franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che la chiusura del Sinistro superi temporalmente la scadenza contrattuale annua.

Art. 12.29 - Modalità e termine di rimborso delle spese mediche

Per ottenere il Rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inoltrare alla Società il modulo di denuncia del sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna alla Società della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte. Qualora l'Assicurato abbia presentato ad altre compagnie assicurative richiesta di Rimborso per il medesimo Sinistro e abbia effettivamente ottenuto tale Rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico al netto di quanto già rimborsato da terzi il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

Per il PACK PROTEZIONE FAMIGLIA valgono inoltre le seguenti specifiche norme:

Art. 12.30 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato o, in caso di morte, i figli, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari.

L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale o in copia fotostatica, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di Cura.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- **Indennizzo forfettario per Ricovero:** la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del Ricovero, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- **Indennizzo forfettario per Immobilizzazione:** la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Art. 12.31 - Liquidazione Indennizzo Morte

Se l'Infortunio ha come conseguenza la morte, la Società, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria, corrisponde la Somma Assicurata in parti uguali, ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 25 anni o portatori di handicap.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'Infortunio, la Società può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione dell'Indennizzo.

RIFERIMENTI UTILI

SINTESI DEI RECAPITI UNIPOLASSISTANCE / CALL CENTER SINISTRI / ARAG

Provider	Recapiti	Servizio
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde: 800 070270 Numero urbano: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it	Prestazioni di ASSISTENZA per: - Abitazione (Sezione Assistenza) - Persona (Sezione Assistenza) - Malware (Pack Protezione digitale) - Cyber bullismo (Pack Protezione digitale)
		Denuncia di Sinistro con ricorso al PRONTO RIENTRO (Sezione Danni ai Beni)
Call Center Sinistri di Gruppo	Numero verde: 800 993388 Dall'estero: 0512817000	Denuncia di Sinistro con ricorso alla RIPARAZIONE DIRETTA
ARAG	Telefono: 045.8290411 Fax: 045.8290557 e-mail: - denunce@arag.it (invio nuove denunce) - sinistri@arag.it (invio successiva documentazione)	Denuncia di Sinistro della garanzia TUTELA LEGALE (Sezione Tutela Legale / Pack Protezione digitale)

Testo articoli del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e dello Statuto dei Lavoratori richiamati nel contratto.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere

l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del

recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati

adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

CODICE PENALE

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 535 Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. (...) abrogato

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 541 Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

STATUTO DEI LAVORATORI (Legge n. 300/1970)

Art. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 28 Repressione della condotta antisindacale

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convoca le parti ed assume sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666

Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304

Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero disponibile presso il sito unipol.it/informazioni-societarie

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (www.unipol.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**):

- a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);
- b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);
- c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);
- d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;
- e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);
- f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze¹.

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

¹ In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i “Servizi Assicurativi” o i “Servizi”) e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziarica o le Autorità di vigilanza².
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio*: il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviare Le comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, “Soft spam”)*: il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviare Le comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, “I Suoi diritti”).

² Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol³, qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "Autorità Giudiziaria"), ente pubblico (di seguito, "Pubblica Amministrazione"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);

³ Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/ agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web www.unipol.it.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica privacy@unipol.it.

Collegandosi al sito www.unipol.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

